Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I **Anno 107° — Numero 310**

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA ROMA - **Sabato, 10 dicembre 1966** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA — UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI — TELEFONO 650-139
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO — LIBRERIA DELLO STATO — PIAZZA GIUSEPPE VERDI, 10, ROMA — CENTRALINO 8508

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI	ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle inserzioni)
Annuo L. 17.030 - Semestrale L. 9.020 - Trimestrale L. 5.010 - Un fascicolo L. 75 - Fascicoli annate arretrate: il doppio	Annuo L. 13.530 - Semestrale L. 7.520 - Trimestrale L. 4.010 - Un fascicolo L. 65 - Fascicoli annate arretrate: il doppio

I PREZZI sono comprensivi d'imposta di bollo — Per l'ESTERO i prezzi sono il doppio di quelli indicati per l'interno
I fascicoli disguidati devono essere richiesti entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/40500 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso le agenzie della Libreria dello Stato: ROMA, via XX Settembre (Palazzo del Ministero del Tesoro) e via del Tritone, 61/A; MILANO, Galleria Vittorio Emanuele, 3; NAPOLI, via Chiaia, 5; FIRENZE, via Cavour, 46/r e presso le Librerie depositarie nei Capoluoghi di provincia. Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico dello Stato - Libreria dello Stato - Piazza Verdi, 10, Roma, versando l'importo maggiorato delle spese di spedizione a mezzo del c/c postale 1/2640. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte II, si ricevono in Roma (Ufficio inserzioni - via XX Settembre - Palazzo del Ministero del Tesoro. Le agenzie di Milano, Napoli e Firenze possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

CONCORSI ED ESAMI

SUPPLEMENTI DEI BOLLETTINI DELLE OBBLIGAZIONI

SUPPLEMENTI ALLA « GAZZETTA UFFICIALE » N. 310 DEL 10 DICEMBRE 1966:

Bollettino delle obbligazioni, delle cartelle e degli altri titoli estratti per il rimborso e pel conferimento di premi n. 64: **Ministero del tesoro - Direzione generale del debito pubblico:** Buoni del Tesoro novennali 5 %, di scadenza 1° gennaio 1970 (dalla serie 1ª/1970 alla serie 15ª/1970, emessi in base alla legge 19 ottobre 1960, n. 1197, e al decreto ministeriale 23 dicembre 1960. Parte I: Elenco dei premi assegnati nella SESTA estrazione eseguita il 26 novembre 1966. Parte II: Elenco dei premi assegnati nella 1ª, 2ª, 3ª, 4ª e 5ª estrazione.

(8847)

Bollettino delle obbligazioni, delle cartelle e degli altri titoli estratti per il rimborso e pel conferimento di premi n. 65: **« api » anonima petroli italiani, in Roma:** Obbligazioni sorteggiate il 22 ottobre 1966. — **« A.B.C.D. » Asfalti, Bitumi, Cementi e Derivati, società per azioni, in Palermo:** Obbligazioni sorteggiate il 9 novembre 1966. — **Martini & Rossi, società per azioni, in Torino:** Obbligazioni sorteggiate il 21 ottobre 1966. — **De Marchi Fratelli, società per azioni, in Torino:** Obbligazioni sorteggiate il 15 novembre 1966. — **Capo Berta, società per azioni, in Genova:** Obbligazioni sorteggiate il 25 novembre 1966. — **Fontana Luigi - Industria viterie e bulloncrie, società per azioni, in Veduggio con Colzano (Milano):** Obbligazioni sorteggiate il 29 ottobre 1966. — **Casa di cura Salus, società per azioni, in Milano:** Obbligazioni sorteggiate il 22 novembre 1966. — **« POSA », società per azioni, in Milano:** Obbligazioni sorteggiate il 14 novembre 1966. — **Cavalli e Poli, società per azioni, in Cremona:** Obbligazioni sorteggiate il 14 ottobre 1966. — **Rivolta Carmignani & C., società per azioni, in Macherio:** Obbligazioni sorteggiate il 19 novembre 1966. — **Tessitura Fumagalli, società anonima, in liquidazione, in Macherio:** Obbligazioni sorteggiate il 19 novembre 1966. — **G. Ricordi & C., società per azioni, in Milano:** Obbligazioni sorteggiate il 28 novembre 1966. — **« ISVEIMER » Istituto per lo Sviluppo Economico dell'Italia Meridionale - Ente di diritto pubblico, in Napoli:** Obbligazioni 6 % - 2ª emissione - sorteggiate il 22 novembre 1966. — **« Montecatini-Edison », società per azioni, in Milano:** Obbligazioni Montecatini 5,50 % 1960-1980, sorteggiate il 28 novembre 1966. — **Ferriera Chelotti, società per azioni, in Bologna:** Obbligazioni sorteggiate il 2 dicembre 1966. — **« Eternit », società per azioni, in Genova:** Obbligazioni 6 % 1960-1979 sorteggiate l'8 novembre 1966. — **« Eternit », società per azioni, in Genova:** Obbligazioni 7 % 1949-1974 sorteggiate il 7 novembre 1966. — **Birra Wührer, società per azioni, in Brescia:** Obbligazioni sorteggiate il 29 novembre 1966. — **« Italsider », società per azioni, in Genova:** XIII estrazione obbligazioni « ILVA » 6 % - 1949-1974 del 28 novembre 1966. — **« Reagens » società per azioni, in Bologna:** Obbligazioni sorteggiate il 25 novembre 1966. — **« M.S.M. » - Magrini fabbriche riunite Magrini Scarpa e Magnano, società per azioni, in Milano:** Obbligazioni sorteggiate il 23 novembre 1966. — **Birra Wührer-Nord, società per azioni, in Milano:** Obbligazioni sorteggiate il 29 novembre 1966. — **Pietro Wührer, società per azioni, in Brescia:** Obbligazioni sorteggiate il 29 novembre 1966. — **Cotonificio di Solbiate, società per azioni, in Milano:** Obbligazioni sorteggiate il 25 ottobre 1966. — **Laminal Rusconi Fraschini, società per azioni, in Milano:** Obbligazioni sorteggiate il 1° dicembre 1966. — **Molino Giuseppe Sardi, società per azioni, in Alessandria:** Obbligazioni sorteggiate il 25 ottobre 1966. — **Maglificio Fata, società per azioni, in Bologna:** Obbligazioni sorteggiate il 26 ottobre 1966. — **Immobiliare Del Lino, società per azioni, in Bologna:** Obbligazioni sorteggiate il 26 ottobre 1966. — **Santipasta molini pastificio Ettore Santi, società per azioni, in Bologna:** Obbligazioni sorteggiate il 26 ottobre 1966. — **Immobiliare « 3F », società per azioni, in Bologna:** Obbligazioni sorteggiate il 26 ottobre 1966. — **Casa vinicola Fazi Battaglia « Titulus », società per azioni, in Castelplanio Stazione:** Sorteggio di obbligazioni. — **Acciaierie Crucible Vanzetti, società per azioni, in Milano:** Obbligazioni sorteggiate il 21 novembre 1966. — **Comune di Savona:** Obbligazioni sorteggiate il 24 novembre 1966. — **Ferrovia Padova-Piazzola, società per azioni, in Padova:** Obbligazioni sorteggiate il 1° dicembre 1966. — **I.R.I. - Istituto per la Ricostruzione Industriale:** Obbligazioni I.R.I. 5,50 % 1959-1979 sorteggiate il 29 novembre 1966. — **« COFA », società per azioni, in Milano:** Obbligazioni sorteggiate il 5 dicembre 1966. — **Saccarifera Lombarda, società per azioni, in Milano:** Errata-corrige. — **« Sant'Andrea-Novara » - Officine meccaniche e fonderie, società per azioni, in Milano:** Errata-corrige.

LEGGI E DECRETI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 9 dicembre 1966, n. **1053**.

Assegnazioni di fondi agli stati di previsione di taluni Ministeri per l'esercizio finanziario 1966, ai sensi dell'art. 41 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440. (Lire 19.015.161.000).

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 41, primo comma, del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato;

Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione;

Vista la legge 23 aprile 1966, n. 218;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per il tesoro;

Decreta:

Negli stati di previsione dei Ministeri sottoindicati, per l'anno finanziario 1966, sono introdotte le seguenti variazioni in aumento:

Ministero delle finanze:

Cap. n. 1181. — Stipendi, paghe, ecc. al personale militare, ecc . . . L. 2.100.000.000

Ministero degli affari esteri:		
Cap. n. 2301. — Stipendi, ecc. al personale addetto alle istituzioni scolastiche e culturali italiane e straniere all'estero, ecc.	L.	100.000.000
Ministero della pubblica istruzione:		
Cap. n. 1382. — Stipendi, retribuzioni, ecc. al personale di ruolo, ecc.	L.	1.134.000.000
Cap. n. 1681. — Stipendi, retribuzioni, ecc. al personale di ruolo, ecc.	»	25.000.000
Cap. n. 1761. — Stipendi, retribuzioni, ecc. al personale di ruolo, ecc.	»	6.000.000.000
Cap. n. 1841. — Stipendi, retribuzioni, ecc. al personale di ruolo, ecc.	»	3.800.000.000
Cap. n. 2002. — Stipendi, retribuzioni, ecc. al personale di ruolo, ecc. di Istituti tecnici-commerciali e per geometri non autonomi	»	600.000.000
Cap. n. 2081. — Stipendi, retribuzioni, ecc. al personale di ruolo, ecc. delle Accademie di belle arti, ecc. . .	»	170.000.000
Cap. n. 2141. — Stipendi, retribuzioni, ecc. al personale di ruolo, ecc.	»	1.700.000.000
Ministero della difesa:		
Cap. n. 2001. — Stipendi ed altri assegni fissi agli ufficiali	L.	805.000.000
Cap. n. 2009. — Stipendi, retribuzioni, ecc. al personale civile, ecc. .	»	610.000.000
Cap. n. 2501. — Stipendi ed altri assegni fissi agli ufficiali	»	27.210.000
Cap. n. 2507. — Assegni di imbarco, ecc.	»	379.890.000
Cap. n. 3002. — Stipendi ed altri assegni fissi ai sottufficiali, ecc. . .	»	834.061.000
Cap. n. 3009. — Stipendi, retribuzioni ed altri assegni fissi al personale di ruolo, ecc.	»	230.000.000
Ministero del lavoro e della previdenza sociale:		
Cap. n. 1090. — Stipendi, retribuzioni, ecc. al personale di ruolo, ecc.	L.	500.000.000
	L.	19.015.161.000

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 9 dicembre 1966

SARAGAT

MORO — COLOMBO

Visto, *il Guardasigilli:* REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 10 dicembre 1966
Atti del Governo, registro n. 208, foglio n. 1. — VILLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 4 novembre 1966, n. **1054**.

Riconoscimento, agli effetti civili, della erezione della Parrocchia di San Giovanni Bosco, nel comune di Santadi (Cagliari).

N. 1054. Decreto del Presidente della Repubblica 4 novembre 1966, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto dell'Ordinario diocesano di Iglesias in data 15 luglio 1965, integrato con altro decreto di pari data e con dichiarazione del 25 giugno 1966, relativo alla erezione della Parrocchia di San Giovanni Bosco, in contrada Terresoli del comune di Santadi (Cagliari).

Visto, *il Guardasigilli:* REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 29 novembre 1966
Atti del Governo, registro n. 207, foglio n. 92. — VILLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 4 novembre 1966, n. **1055**.

Riconoscimento della personalità giuridica della Chiesa parrocchiale del Sacro Cuore di Gesù, nel comune di Carbonia (Cagliari).

N. 1055. Decreto del Presidente della Repubblica 4 novembre 1966, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuta la personalità giuridica della Chiesa parrocchiale del Sacro Cuore di Gesù, in frazione Cortoghiana del comune di Carbonia (Cagliari).

Visto, *il Guardasigilli:* REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 29 novembre 1966
Atti del Governo, registro n. 207, foglio n. 91. — VILLA

DECRETO MINISTERIALE 4 ottobre 1966.

Coefficienti di aggiornamento al 1966 delle rendite catastali.

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visto il regio decreto-legge 13 aprile 1939, n. 652, convertito nella legge 11 agosto 1939, n. 1249, modificata dal decreto legislativo 8 aprile 1948, n. 514, ratificato dalla legge 28 dicembre 1952, n. 4417, che istituisce il nuovo Catasto edilizio urbano;

Vista la legge 23 febbraio 1960, n. 131, riguardante l'applicazione dell'imposta fabbricati sulla base delle rendite del nuovo Catasto edilizio urbano;

Visto il decreto ministeriale 4 dicembre 1961, registrato alla Corte dei conti il 19 dicembre 1961, registro n. 51 finanze, foglio n. 99, che fissa l'entrata in vigore del nuovo Catasto edilizio urbano a partire dal 1° gennaio 1962, in tutto il territorio nazionale, esclusa la provincia di Trieste;

Visto il decreto ministeriale 28 ottobre 1965, registrato alla Corte dei conti il 17 novembre 1965, registro n. 40 Finanze, foglio n. 99, che fissa l'entrata in vigore del nuovo Catasto edilizio urbano, a partire dal 1° gennaio 1966, nella provincia di Trieste;

Visto il parere espresso, a norma dell'art. 1 della citata legge 23 febbraio 1960, n. 131, dalla Commissione censuaria centrale, con deliberazione n. 3340 in data 14 settembre 1966, circa i coefficienti di aggiornamento al 1966 delle rendite catastali, definite con riferimento agli elementi economici del triennio 1937-1939, per le singole categorie di unità immobiliari;

Decreta:

I coefficienti di aggiornamento al 1966 delle rendite catastali sono stabiliti come segue:

I. *Immobili a destinazione ordinaria*:	Simboli delle categorie	Coefficiente
Gruppo *A*: (Unità immobiliari per uso di abitazioni o assimilabili)	—	—
Abitazioni di tipo signorile	A/1	50
Abitazioni di tipo civile	A/2	35
Abitazioni di tipo economico	A/3	30
Abitazioni di tipo popolare	A/4	30
Abitazioni di tipo ultrapopolare	A/5	30
Abitazioni di tipo rurale	A/6	20
Abitazioni in villini	A/7	35
Abitazioni in ville	A/8	50
Castelli, palazzi di eminenti pregi artistici e storici	A/9	40
Uffici e studi privati	A/10	65
Abitazioni ed alloggi tipici dei luoghi	A/11	30
Gruppo *B*: (Unità immobiliare per uso di alloggi collettivi)		
Collegi e convitti, educandati, ricoveri, orfanotrofi, ospizi, conventi, seminari, caserme	B/1	30
Case di cura ed ospedali (compresi quelli costruiti o adattati per tali speciali scopi e non suscettibili di destinazione diversa senza radicali trasformazioni)	B/2	30
Prigioni e riformatori	B/3	30
Uffici pubblici	B/4	60
Scuole, laboratori scientifici	B/5	60
Biblioteche, pinacoteche, musei, gallerie, accademie che non hanno sede in edifici della categoria *A/9*	B/6	60
Cappelle ed oratori non destinati all'esercizio pubblico dei culti	B/7	60
Magazzini sotterranei per depositi di derrate	B/8	60
Gruppo *C*: (Unità immobiliari a destinazione ordinaria commerciale e varia)		
Negozi e botteghe	C/1	75
Magazzini e locali di deposito	C/2	60
Laboratori per arti e mestieri	C/3	65
Fabbricati e locali per esercizi sportivi	C/4	60
Stabilimenti balneari e di acque curative	C/5	50
Stalle, scuderie, rimesse, autorimesse	C/6	60
Tettoie chiuse od aperte	C/7	60
II. *Immobili a destinazione speciale*		
(Opifici ed in genere fabbricati costruiti per le speciali esigenze di una attività industriale o commerciale e non suscettibili di una destinazione estranea alle esigenze suddette senza radicali trasformazioni)	da D/1 a D/9	60
III. *Immobili a destinazione particolare*:		
(Altre unità immobiliari che, per la singolarità delle loro caratteristiche, non siano raggruppabili in classi)	da E/1 a E/9	30

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 4 ottobre 1966

p. *Il Ministro*: GIOIA

Registrato alla Corte dei conti, addì 14 *novembre* 1966
Registro n. 42 *Finanze, foglio n.* 101

(10049)

DECRETO MINISTERIALE 7 novembre 1966.

Estensione della delimitazione dell'area interessante le opere pubbliche interne per l'ampliamento, la sistemazione e l'attrezzatura del porto-canale Corsini di Ravenna.

IL MINISTRO PER I LAVORI PUBBLICI
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER LA MARINA MERCANTILE
E
IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO

Visto il regio decreto 2 aprile 1885, n. 3095;

Vista la legge 25 giugno 1865, n. 2359, e sue successive modificazioni, sulle espropriazioni per cause di pubblica utilità;

Visto l'art. 30 del regio decreto 8 febbraio 1923, numero 422;

Vista la legge 13 giugno 1961, n. 528, concernente provvedimenti per il completamento del porto-canale Corsini e dell'annessa zona industriale di Ravenna;

Visto il decreto 11 ottobre 1961, di questo Ministero, di concerto con i Dicasteri della marina mercantile e dell'industria e commercio, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 7 del 9 gennaio 1962, col quale è stata delimitata, ai sensi dell'art. 1 della surriferita legge 13 giugno 1961, n. 528, l'area interessante le opere pubbliche interne per l'ampliamento, la sistemazione e l'attrezzatura del porto canale Corsini di Ravenna, indicata nella planimetria allegata al decreto stesso;

Considerato che per la realizzazione delle suindicate opere si rende necessario ampliare la delimitazione fissata con il citato decreto 11 ottobre 1961;

Decreta:

Articolo unico.

L'area interessante le opere pubbliche per l'ampliamento, la sistemazione e l'attrezzatura del porto-canale Corsini di Ravenna, delimitata con il decreto 11 ottobre 1961, citato nelle premesse, è ampliata come indicato con punteggiatura in nero nella planimetria allegata al presente decreto.

L'ampliamento è costituito, lungo la sponda destra del predetto canale Corsini, da una fascia di terreno rettangolare della larghezza di circa mt. 50, che partendo, sulla via Ciro Menotti, dal termine dell'area fissata col detto decreto 11 ottobre 1961, si estende fino alla banchina antistante la caserma della Marina militare; e lungo la sponda sinistra, da una fascia di terreno in fregio al canale Bajona, larga in media mt. 200, in corrispondenza del nuovo scalo di alaggio, per metri 300, che si prolunga fino alla radice del molo sinistro, restringendosi in media a 25 mt. a partire dalla IV traversa della via Molo Sanfilippo.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 7 novembre 1966

Il Ministro per i lavori pubblici
MANCINI

Il Ministro per la marina mercantile
NATALI

Il Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato
ANDREOTTI

(9237)

AREE PER LA COSTRUZIONE NELLE OPERE DEL

PORTO E PER GLI IMPIANTI FERROVIARI DEL PORTO

DECRETO MINISTERIALE 15 novembre 1966.

Disposizioni integrative al decreto ministeriale 16 giugno 1964, concernenti particolari tipi di seggiovie per sciatori.

IL MINISTRO
PER I TRASPORTI E PER L'AVIAZIONE CIVILE

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 18 ottobre 1957, n. 1367, che approva il regolamento generale per le funicolari aeree in servizio pubblico destinate al trasporto di persone;

Visto l'art. 39 del citato regolamento generale recante disposizioni per l'emanazione delle prescrizioni speciali in applicazione del regolamento medesimo;

Visto il decreto ministeriale 16 giugno 1964, n. 1541 che approva le prescrizioni tecniche speciali per le funivie monofuni a moto unidirezionale continuo e collegamento permanente dei veicoli;

Ritenuta la necessità di integrare le norme del suddetto decreto ministeriale per considerare anche taluni nuovi tipi di seggiovie monoposto e biposto destinate all'esercizio invernale;

Sentita la Commissione per le funicolari aeree e terrestri;

Decreta:

Art. 1.

La lettera *e)* — « Velocità e intervallo minimo dei veicoli » — del capo 3 delle prescrizioni tecniche speciali per le funivie monofuni con movimento unidirezionale continuo e collegamento permanente dei veicoli, approvate con decreto ministeriale 16 giugno 1964, numero 1541/0610, è modificata con l'aggiunta del seguente comma:

« Per gli impianti destinati al trasporto di sciatori viaggianti con gli sci ai piedi la velocità massima di esercizio è elevata a 2,5 m/sec. semprechè le piste di partenza e di arrivo presentino particolari caratteristiche di pendenza e tracciato tali da agevolare le operazioni di salita degli sciatori sulle seggiole e da rendere sicuramente rapido il deflusso degli sciatori distaccatisi dalle seggiole; per tali tipi di impianti l'equidistanza minima in metri tra due veicoli consecutivi è fissata dalla relazione $e = 3v^2$ per seggiole monoposto ed $e = 4v^2$ per seggiole biposto alle quali gli sciatori possono accedere simultaneamente ».

Art. 2.

La lettera *l)* — « Disposizioni comuni alle stazioni », del capo 3 delle prescrizioni tecniche speciali indicate al precedente articolo è modificata con l'aggiunta, dopo il primo comma, del comma seguente:

« Le disposizioni di cui al precedente comma non si applicano agli impianti destinati al trasporto di sciatori viaggianti con gli sci ai piedi qualora le piste siano realizzate, per pendenza e tracciato, in maniera tale da agevolare le operazioni di salita degli sciatori sulle seggiole e da rendere sicuramente rapido il deflusso degli sciatori distaccatisi dalle seggiole ».

Roma, addì 15 novembre 1966

Il Ministro: SCALFARO

(9936)

DECRETO MINISTERIALE 16 novembre 1966.

Dichiarazione di notevole interesse pubblico delle aree comprese fra il viale Margherita ed il fiume Bacchiglione nel comune di Vicenza.

IL MINISTRO PER LA PUBBLICA ISTRUZIONE

Vista la legge 29 giugno 1939, n. 1497, sulla protezione delle bellezze naturali;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 3 giugno 1940, n. 1357, per l'applicazione della legge predetta;

Esaminati gli atti;

Considerato che la Commissione provinciale di Vicenza per la protezione delle bellezze naturali, nella adunanza del 28 maggio 1965 ha incluso nell'elenco delle cose da sottoporre alla tutela paesistica compilato ai sensi dell'art. 2 della legge sopracitata, le aree comprese fra il viale Margherita ed il fiume Bacchiglione nel comune di Vicenza;

Considerato che il verbale della suddetta Commissione è stato pubblicato nei modi prescritti dall'art. 2 della precitata legge, all'albo del comune di Vicenza;

Vista l'opposizione presentata, ai termini di legge, avverso la predetta proposta di vincolo, da parte del signor Giano Perecini;

Considerato che il vincolo comporta, in particolare, l'obbligo da parte del proprietario, possessore o detentore, a qualsiasi titolo, dell'immobile ricadente nella località vincolata, di presentare alla competente Soprintendenza, per la preventiva approvazione, qualunque progetto di opere che possano modificare l'aspetto esteriore della località stessa;

Riconosciuto che le aree predette hanno notevole interesse pubblico perchè costituiscono un'oasi di verde ed un quadro naturale quanto mai pittoresco godibile da numerosi punti di vista, ed essendo libero da costruzioni, permette a sua volta, a chi percorre il viale Margherita, una visione superba della città con le sue torri, i suoi campanili, le cupole delle chiese, i tetti che gradatamente scendono verso la Basilica Palladiana e la Torre di Piazza;

Decreta:

La zona sita nel territorio del comune di Vicenza, costituita dalle aree comprese fra il viale Margherita ed il fiume Bacchiglione, ha notevole interesse pubblico ai sensi della legge 29 giugno 1939, n. 1497, ed è quindi sottoposta a tutte le disposizioni contenute nella legge stessa. Tale zona risulta così descritta: Sez. A, Fg. VI - comune di Vicenza - mapp. nn. 304, 58, 60, 53, 305, 334, 50, 35, 330 e parte del mapp. 33 lungo il fiume Bacchiglione; e delimitata dal viale Margherita, fiume Bacchiglione, attraversamento del mapp. 33, linea di confine dei mappali 330, 35, 50 fino all'incrocio Contrà S. Pietro col sopracitato viale Margherita.

Il presente decreto sarà pubblicato ai sensi e per gli effetti dell'art. 12 del regolamento 3 giugno 1940, numero 1357, nella *Gazzetta Ufficiale* insieme con il verbale della Commissione provinciale per la tutela delle bellezze naturali di Vicenza.

La Soprintendenza ai monumenti di Venezia curerà che il comune di Vicenza provveda all'affissione della *Gazzetta Ufficiale* contenente il presente decreto allo albo comunale entro un mese dalla data della sua pubblicazione, e che il Comune stesso tenga a disposizione

degli interessati altra copia della *Gazzetta Ufficiale* con la planimetria della zona vincolata, giusta l'art. 4 della legge sopracitata.

La Soprintendenza comunicherà al Ministero la data della effettiva affissione della *Gazzetta Ufficiale* stessa.

Roma, addì 16 novembre 1966

p. *Il Ministro*: CALEFFI

Commissione provinciale per la tutela delle bellezze naturali della provincia di Vicenza

Verbale della seduta tenutasi il 28 maggio 1965, alle ore 15,30, presso l'Amministrazione provinciale di Vicenza, per la discussione del seguente ordine del giorno:

Comune di VICENZA.

1. — Proposta di vincolo sulle aree verdi comprese fra il viale Margherita e il fiume Bacchiglione.

(*Omissis*).

Dopo ampia discussione e con parere favorevole del rappresentante del Comune, viene riconosciuto che la zona interessata riveste particolare importanza in quanto essa si inserisce nel contesto urbanistico come caratteristico e suggestivo quadro naturale.

Pertanto, ai sensi dell'art. 1, punto 4 della legge 29 giugno 1939, n. 1497 e dell'art. 9, punto 3, del regio decreto 3 giugno 1940, n. 1357, viene proposta all'unanimità l'opposizione del vincolo sull'area stessa, che risulta così delimitata:

Sez. A - Fg. VI - Comune di Vicenza: mapp. nn. 304, 58, 60, 53, 305, 334, 50, 35, 330 e parte del mappale 33 lungo l'argine sinistro del Bacchiglione, con limiti dal viale Margherita fino a tutto il confine del mappale 330 versante sul predetto argine.

Essendo ultimata la trattazione degli oggetti posto all'ordine del giorno, alle ore 19 la seduta viene sciolta.

Fatto, confermato e sottoscritto.

Il presidente: COVESE

Il segretario: NOGARA

(9817)

DECRETO MINISTERIALE 16 novembre 1966.

Dichiarazione di notevole interesse pubblico della zona pedecollinare sita nel comune di Mozzo (Bergamo).

IL MINISTRO PER LA PUBBLICA ISTRUZIONE

Vista la legge 29 giugno 1939, n. 1497, sulla protezione delle bellezze naturali;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 3 giugno 1940, n. 1357, per l'applicazione della legge predetta;

Esaminati gli atti;

Considerato che la Commissione provinciale di Bergamo per la protezione delle bellezze naturali, nella adunanza del 14 aprile 1965 ha incluso nell'elenco delle cose da sottoporre alla tutela paesistica compilato ai sensi dell'art. 2 della legge sopracitata, la zona pedecollinare sita nel territorio del comune di Mozzo;

Considerato che il verbale della suddetta Commissione è stato pubblicato nei modi prescritti dall'art. 2 della sopracitata legge, all'albo del comune di Mozzo (Bergamo);

Vista l'opposizione presentata, a termini di legge, avverso la predetta proposta di vincolo, da parte della signora Adriana Giuseppina Sterzi;

Considerato che il vincolo comporta, in particolare, l'obbligo da parte del proprietario, possessore o detentore, a qualsiasi titolo, dell'immobile ricadente nella località vincolata, di presentare alla competente Soprintendenza, per la preventiva approvazione, qualunque progetto di opere che possano modificare l'aspetto esteriore della località stessa;

Riconosciuto che la zona predetta ha notevole interesse pubblico perchè, sita nella zona collinare di Bergamo — in gran parte già vincolata — visibile dalle strade di grande comunicazione che si snodano ai piedi della collina, presenta un caratteristico aspetto paesaggistico che è quello tipico delle prealpi bergamasche a boschi, giardini con ville e vecchie case sparse, comprendendo inoltre punti di vista e belvedere accessibili al pubblico dai quali si gode lo spettacolo delle sopracitate bellezze nonchè la visuale di alcuni importanti scorci panoramici;

Decreta:

La zona pedecollinare sita nel territorio del comune di Mozzo (Bergamo) ha notevole interesse pubblico ai sensi della legge 29 giugno 1939, n. 1497, ed è quindi sottoposta a tutte le disposizioni contenute nella legge stessa. Tale zona è delimitata nel modo seguente: a partire da nord: dal confine del comune di Valbrembo - dal confine del comune di Bergamo - dalla strada statale di Valle S. Martino (ora Briantea) - dalla strada provinciale Dalmine-Villa d'Almè.

Il presente decreto sarà pubblicato ai sensi e per gli effetti dell'art. 12 del regolamento 3 giugno 1940, numero 1357, nella *Gazzetta Ufficiale* insieme con il verbale della Commissione provinciale per la tutela delle bellezze naturali di Bergamo.

La Soprintendenza ai monumenti di Milano curerà che il comune di Mozzo provveda all'affissione della *Gazzetta Ufficiale* contenente il presente decreto all'albo comunale entro un mese dalla data della sua pubblicazione, e che il Comune stesso tenga a disposizione degli interessati altra copia della *Gazzetta Ufficiale* con la planimetria della zona vincolata, giusta l'art. 4 della legge sopracitata.

La Soprintendenza comunicherà al Ministero la data della effettiva affissione della *Gazzetta Ufficiale* stessa.

Roma, addì 16 novembre 1966

p. *Il Ministro*: CALEFFI

Commissione provinciale per la tutela delle bellezze naturali della provincia di Bergamo

Verbale n. 1 *dell'adunanza del* 14 *aprile* 1965

L'anno 1965 addì 14 del mese di aprile, alle ore 9,30 nella sala antistante all'aula consiliare dell'Amministrazione provinciale di Bergamo, si è riunita la Commissione provinciale per la tutela delle bellezze naturali per esaminare il seguente ordine del giorno:

(*Omissis*).

5) Mozzo (Bergamo) - Vincolo della zona pedecollinare.

(*Omissis*).

LA COMMISSIONE

Constatato che l'area in discusione si trova nella zona collinare di Bergamo la quale in gran parte è già vincolata;

Constatato che la medesima è costituita da un caratteristico aspetto paesaggistico che è quello tipico delle prealpi Bergamasche a boschi, giardini con ville e vecchie case sparse;

In considerazione inoltre che i suoi valori paesistici sono resi più spiccati per la visuale che si gode di alcuni importanti scorci panoramici sulla città alta di Bergamo, su Borgo Canale, su S. Vigilio, sul Pascolo dei Tedeschi e sulla valle di Astino e che il suo aspetto di paesaggio collinare è visibile dalle strade di grande comunicazione che si snodano ai piedi della collina,

Delibera:

a maggioranza, col voto contrario del sindaco di Mozzo, signor Della Torre, e con l'astensione del competente arch. Pizzigoni, l'apposizione del vincolo ai sensi dell'art. 1, numeri 3) e 4) della legge 29 giugno 1939, n. 1497, nei riguardi della zona sopradescritta così delimitata:

a partire da nord:

dal confine del comune di Valbrembo, dal confine del comune di Bergamo, dalla strada statale di Valle S. Martino (ora Briantea), dalla strada provinciale Dalmine-Villa d'Almè.

(*Omissis*).

(9815)

DECRETO MINISTERIALE 21 novembre 1966.

Protezione temporanea delle invenzioni, modelli e marchi relativi ad oggetti esposti nella « LXIX Fiera internazionale dell'agricoltura e della zootecnia », che avrà luogo in Verona.

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO

Visto l'art. 8 del regio decreto 29 giugno 1939, n. 1127, riguardante la protezione temporanea delle nuove invenzioni industriali che figurano nelle esposizioni;

Visti gli articoli 1 del regio decreto 25 agosto 1940, n. 1411, e 6 del regio decreto 21 giugno 1942, n. 929, riguardanti la protezione temporanea dei nuovi modelli industriali e dei nuovi marchi d'impresa relativi a prodotti che figurano nelle esposizioni;

Vista la legge 1° luglio 1959, n. 514;

Vista la domanda inoltrata dal presidente dell'Ente organizzatore dell'esposizione;

Decreta:

Articolo unico

Le invenzioni industriali, i modelli di utilità, i modelli e disegni ornamentali, i marchi d'impresa relativi ad oggetti che figureranno nella « LXIX Fiera internazionale dell'agricoltura e della zootecnia » che avrà luogo a Verona dal 12 al 20 marzo 1967, godranno della protezione temporanea stabilita dai decreti richiamati nelle premesse.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana e nel Bollettino dei brevetti per invenzioni, modelli e marchi.

Roma, addì 21 novembre 1966

p. *Il Ministro*: MEZZA

(9805)

DECRETO MINISTERIALE 21 novembre 1966.

Protezione temporanea delle invenzioni, modelli e marchi relativi ad oggetti esposti nel « VI Salone nautico internazionale e VII Salone internazionale rimorchio campeggio », che avranno luogo in Genova.

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO

Visto l'art. 8 del regio decreto 29 giugno 1939, n. 1127, riguardante la protezione temporanea delle nuove invenzioni industriali che figurano nelle esposizioni;

Visti gli articoli 1 del regio decreto 25 agosto 1940, n. 1411, e 6 del regio decreto 21 giugno 1942, n. 929, riguardanti la protezione temporanea dei nuovi modelli industriali e dei nuovi marchi d'impresa relativi a prodotti che figurano nelle esposizioni;

Vista la legge 1° luglio 1959, n. 514;

Vista la domanda inoltrata dal presidente dell'Ente organizzatore dell'esposizione;

Decreta:

Articolo unico

Le invenzioni industriali, i modelli di utilità, i modelli e disegni ornamentali, i marchi d'impresa relativi ad oggetti che figureranno nel « VI Salone nautico internazionale e VII Salone internazionale rimorchio campeggio » che avranno luogo a Genova dal 4 al 14 febbraio 1967, godranno della protezione temporanea stabilita dai decreti richiamati nelle premesse.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana e nel Bollettino dei brevetti per invenzioni, modelli e marchi.

Roma, addì 21 novembre 1966

p. *Il Ministro*: MEZZA

(9806)

DECRETO MINISTERIALE 21 novembre 1966.

Protezione temporanea delle invenzioni, modelli e marchi relativi ad oggetti esposti nel « XXIV Salone-mercato internazionale dell'abbigliamento », che avrà luogo in Torino.

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO

Visto l'art. 8 del regio decreto 29 giugno 1939, n. 1127, riguardante la protezione temporanea delle nuove invenzioni industriali che figurano nelle esposizioni;

Visti gli articoli 1 del regio decreto 25 agosto 1940, n. 1411, e 6 del regio decreto 21 giugno 1942, n. 929, riguardanti la protezione temporanea dei nuovi modelli industriali e dei nuovi marchi d'impresa relativi a prodotti che figurano nelle esposizioni;

Vista la legge 1° luglio 1959, n. 514;

Vista la domanda inoltrata dal presidente dell'Ente organizzatore dell'esposizione;

Decreta:

Articolo unico

Le invenzioni industriali, i modelli di utilità, i modelli e disegni ornamentali, i marchi d'impresa relativi ad oggetti che figureranno nel « XXIV Salone-mercato internazionale dell'abbigliamento » che avrà luogo a Torino dal 17 al 20 febbraio 1967, godranno della protezione temporanea stabilita dai decreti richiamati nelle premesse.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana e nel Bollettino dei brevetti per invenzioni, modelli e marchi.

Roma, addì 21 novembre 1966

p. *Il Ministro*: MEZZA

(9804)

DECRETO MINISTERIALE 24 novembre 1966.

Autorizzazione alla Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Cremona ad applicare l'aliquota di imposta camerale per l'anno 1967.

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO

Visto il testo unico delle leggi sui Consigli e sugli Uffici provinciali dell'economia corporativa, approvato con regio decreto 20 settembre 1934, n. 2011, e modificato con regio decreto-legge 28 aprile 1937, n. 524;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 21 settembre 1944, n. 315, sulla soppressione dei Consigli e degli Uffici provinciali della economia e sulla istituzione delle Camere di commercio, industria e agricoltura, nonchè degli Uffici provinciali del commercio e dell'industria;

Visto il regio decreto 31 ottobre 1941, n. 1418;

Vista la legge 20 ottobre 1961, n. 1182;

Esaminato il bilancio di previsione per l'esercizio 1967 presentato dalla Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Cremona;

Decreta:

Art. 1.

L'imposta sui redditi di cui agli articoli 52, lettera *c*) e 54 del testo unico approvato con regio decreto 20 settembre 1934, n. 2211, e modificato con regio decreto-legge 28 aprile 1937, n. 524, che la Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Cremona è autorizzata ad esigere per l'anno 1967 è stabilita nella misura di lire 2 %.

Art. 2.

L'approvazione del bilancio di previsione per l'esercizio 1967 della Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Cremona sarà disposta con altro provvedimento.

Nel frattempo il bilancio stesso avrà ugualmente esecuzione, limitatamente alla parte che ha riguardo ai proventi spettanti di diritto alla medesima Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura, nonchè alle spese obbligatorie comunque indispensabili per il normale funzionamento della Camera stessa e dell'Ufficio provinciale del commercio, dell'industria e dell'artigianato.

Roma, addì 24 novembre 1966

p. *Il Ministro*: PICARDI

(9935)

DECRETO MINISTERIALE 24 novembre 1966.

Sostituzione di un membro del Consiglio di amministrazione dell'Associazione Nazionale Addestramento Professionale (A.N.A.P.).

IL MINISTRO PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto il decreto del Presidente della Repubblica n. 1268 del 4 agosto 1960, con il quale l'Associazione Nazionale Addestramento Professionale (A.N.A.P.), con sede in Milano, ha ottenuto il riconoscimento della personalità giuridica e l'approvazione del relativo statuto;

Visto il proprio decreto in data 2 marzo 1963, relativo alla nomina del presidente, dei componenti il Consiglio di amministrazione e il Collegio sindacale dello Ente;

Ritenuta la necessità di provvedere alla sostituzione del comm. Cesare Uboldi, dimessosi dalla carica di membro del Consiglio di amministrazione dell'A.N.A.P.;

Vista la designazione all'uopo effettuata dal Consiglio generale dell'Ente;

Decreta:

Articolo unico.

L'ing. Valentino De Martini è nominato membro del Consiglio di amministrazione dell'Associazione Nazionale Addestramento Professionale, con sede in Milano, in rappresentanza del Consiglio generale dell'Ente e in sostituzione del comm. Cesare Uboldi, dimissionario.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 24 novembre 1966

Il Ministro: BOSCO

(9897)

DECRETO MINISTERIALE 25 novembre 1966.

Liquidazione coatta amministrativa della Società Cooperativa « Arte del Legno - C.A.L. », con sede in Sesto Fiorentino (Firenze), e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Viste le risultanze della ispezione effettuata in data 28 ottobre 1966 alla Società Cooperativa « Arte del Legno - C.A.L. », con sede in Sesto Fiorentino (Firenze) dalle quali si rileva che l'ente predetto non ha attività sufficienti per il pagamento dei debiti;

Ritenuta la necessità di sottoporre la Cooperativa in parola alla procedura della liquidazione coatta amministrativa;

Visti gli articoli 2540 del Codice civile e 194 e seguenti del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Decreta:

La Società Cooperativa « Arte del Legno - C.A.L. », con sede in Sesto Fiorentino (Firenze), costituita per rogito notaio Ugolino Golini in data 16 giugno 1954, è posta in liquidazione coatta amministrativa ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 2540 del Codice civile e 194 e seguenti del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 e il rag. Fernando Dori ne è nominato commissario liquidatore.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 25 novembre 1966

Il Ministro: BOSCO

(9895)

DECRETO MINISTERIALE 25 novembre 1966.

Classificazione tra le provinciali di una strada in provincia di Pavia.

IL MINISTRO PER I LAVORI PUBBLICI

Viste le leggi 12 febbraio 1958, n. 126 e 16 settembre 1960, n. 1014;

Visto l'atto 27 maggio 1966, n. 4941, con il quale l'amministrazione provinciale di Pavia ha deliberato di in-

cludere fra le strade provinciali la strada comunale detta « delle Bozzole », che collega l'abitato del comune di Borgo San Siro, in prossimità del cimitero, con la strada provinciale « Pavia-Mortara » nel tratto « Garlasco-Groppello Cairoli », in prossimità del Km. 17 (estesa Km. 7+290);

Visto il voto 13 settembre 1966, n. 1278, con il quale il Consiglio superiore dei lavori pubblici ha riconosciuto che la strada in parola ha i requisiti voluti dall'art. 4 della legge n. 126;

Ritenuto che la suddetta strada può, pertanto, essere classificata provinciale ai sensi dell'art. 5 della legge medesima;

Decreta:

Ai sensi e per gli effetti delle leggi 12 febbraio 1958, n. 126 e 16 settembre 1960, n. 1014, è classificata provinciale la strada comunale « delle Bozzole », (dall'abitato del comune di Borgo San Siro, in prossimità del cimitero, alla strada provinciale « Pavia-Mortara » nel tratto « Garlasco-Groppello Cairoli » in prossimità del Km. 17) dell'estesa di Km. 7+290, in provincia di Pavia.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 25 novembre 1966

Il Ministro: MANCINI

(9810)

DECRETO MINISTERIALE 26 novembre 1966.

Sostituzione del segretario della Commissione regionale di vigilanza per il Veneto per l'edilizia economica e popolare.

IL MINISTRO PER I LAVORI PUBBLICI

Visto il decreto legislativo 23 maggio 1964, n. 655, recante norme per la disciplina delle assegnazioni degli alloggi economici e popolari costruiti a totale carico dello Stato o con il suo concorso o contributo;

Visto il decreto ministeriale n. 5334 del 29 luglio 1966, con il quale, ai sensi degli articoli 19 e 20 del citato decreto legislativo, è stata costituita presso il Provveditorato alle opere pubbliche per il Veneto la Commissione regionale di vigilanza per l'edilizia economica e popolare;

Vista la nota n. 14462 del 22 agosto 1966, con la quale il Provveditorato alle opere pubbliche di Venezia ha segnalato la necessità di sostituire, per sopravvenute esigenze di servizio, il segretario della predetta Commissione regionale di vigilanza, dott. Armando Rebecchi, con il dott. Gottardo Carletto, direttore di sezione;

Decreta:

Il dott. Gottardo Carletto, direttore di sezione in servizio presso il Provveditorato alle opere pubbliche di Venezia, è nominato segretario della Commissione regionale di vigilanza per l'edilizia economica e popolare per il Veneto, in sostituzione del dott. Armando Rebecchi.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 26 novembre 1966

Il Ministro: MANCINI

(9957)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Revoca di trasferimento di notai

Con decreto ministeriale 26 novembre 1966, è revocato il decreto ministeriale 22 ottobre 1966 nella parte che dispone il trasferimento del notaio Brighina Giuseppe nel comune di Rapallo ed il medesimo notaio è, pertanto, reintegrato nella precedente sede di Sesto Calende, distretto notarile di Milano.

Con decreto ministeriale 26 novembre 1966, è revocato il decreto ministeriale 22 ottobre 1966 nella parte che dispone il trasferimento del notaio Percuoco Marcello nel comune di Taranto ed il medesimo notaio è, pertanto, reintegrato nella precedente sede di Martina Franca, distretto notarile di Taranto.

(9885)

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Vacanza della cattedra convenzionata di « Fisica dello spazio » presso la Facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali dell'Università di Firenze.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, si comunica che presso la Facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali dell'Università di Firenze, è vacante la cattedra convenzionata di « Fisica dello spazio », alla cui copertura la Facoltà interessata intende provvedere mediante trasferimento.

Gli aspiranti al trasferimento medesimo dovranno presentare le proprie domande direttamente al preside della Facoltà, entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

(10123)

Vacanza della cattedra di « Clinica ortopedica » presso la Facoltà di medicina e chirurgia dell'Università di Pavia

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, si comunica che presso la Facoltà di medicina e chirurgia dell'Università di Pavia, è vacante la cattedra di « Clinica ortopedica », alla cui copertura la Facoltà interessata intende provvedere mediante trasferimento.

Gli aspiranti al trasferimento medesimo dovranno presentare le proprie domande direttamente al preside della Facoltà, entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

(10195)

Autorizzazione alla Cassa scolastica della Scuola media di Altavilla Irpina ad accettare una donazione

Con decreto n. 45065/2 del 7 novembre 1966 il prefetto della provincia di Avellino, ha autorizzato la Cassa scolastica della Scuola media statale di Altavilla Irpina ad accettare la donazione della somma di L. 100.000 per l'istituzione del premio di studio « Amelia Vardaro ».

(9950)

MINISTERO DELLA DIFESA

Passaggio dal Demanio pubblico a quello patrimoniale dello Stato di un immobile sito nel comune di Taranto

Con decreto 20 febbraio 1966 del Ministro per la difesa di concerto col Ministro per le finanze, è stato disposto il passaggio dal Demanio pubblico a quello patrimoniale dello Stato dell'immobile distinto nel catasto terreni del comune di Taranto con i mappali *B* e *C* del foglio di mappa 204, della superficie complessiva di mq. 18.939.

(9947)

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Proroga della gestione commissariale della Società cooperativa edilizia « Pontetti Sanseverino », con sede in Napoli

Con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale in data 29 ottobre 1966 i poteri conferiti all'avv. Marco Bozzari, commissario governativo della Società cooperativa edilizia « Pontetti Sanseverino », con sede in Napoli, sono stati prorogati fino al 31 dicembre 1966.

(9710)

Sostituzione del commissario liquidatore della Società cooperativa « Unione e Progresso », con sede in Lecce

Con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale in data 23 novembre 1966, il dott. Cosimo Piccinno è stato nominato commissario liquidatore della Società cooperativa « Unione e Progresso », con sede in Lecce, in sostituzione del dott. Raffaele Meleleo.

(9711)

Sostituzione del commissario liquidatore della Società cooperativa di produzione e lavoro « Romana Giornalai », con sede in Roma.

Con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale in data 24 novembre 1966, il rag. Ernesto Capurso è stato nominato commissario liquidatore della Società cooperativa di produzione e lavoro « Romana Giornalai », con sede in Roma, in sostituzione del dott. Marino Moricci.

(9713)

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Sclassificazione ed alienazione di suoli tratturali in comune di Corato

Con decreto ministeriale in data 5 ottobre 1966, n. 16647/5852, sono state disposte, a' sensi dei regi decreti 30 dicembre 1923, n. 3244, 29 dicembre 1927, n. 2801 e 16 luglio 1936, n. 1706, la sclassificazione e l'alienazione a D'Imperio Luigi, nato a Corato il 24 maggio 1893, delle zone demaniali facenti parte del tratturo « Canosa-Ruvo » in Corato, estese mq. 294 riportate in catasto alle particelle numeri 110 parte e 116-*a f* del foglio di mappa n. 77 del comune di Corato e nella planimetria tratturale con i numeri 194 e 195.

Con decreto ministeriale in data 5 ottobre 1966, n. 16646/5853, sono state disposte, a' sensi dei regi decreti 30 dicembre 1923, n. 3244, 29 dicembre 1927, n. 2801 e 16 luglio 1936, n. 1706, la sclassificazione e l'alienazione a Lobascio Cataldo, nato in Corato il 18 ottobre 1911, delle zone demaniali facenti parte del tratturo « Canosa-Ruvo » in Corato, estese mq. 250 riportate in catasto alle particelle numeri 73 parte e 116-*a e* del foglio di mappa n. 77 del comune di Corato e nella planimetria tratturale con i numeri 192 e 193.

(9556)

MINISTERO DELL'INTERNO

Riconoscimento dell'esplosivo da mina denominato « Monferrite F. 3P »

L'esplosivo da mina denominato « Monferrite F.3P » fabbricato dalla Società esplosivi Monferrato nel proprio stabilimento di Murisengo (Alessandria), è riconosciuto, ai sensi dell'art. 53 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, come utilizzabile per lavori a cielo aperto ed in galleria, con esclusione d'impiego in ambienti grisoutosi, ed iscritto nella categoria 2ª, gruppo *B* dell'allegato *A* al regolamento esecutivo del detto testo unico.

(9886)

Autorizzazione al comune di Oliena ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1965

Con decreto ministeriale in data 30 novembre 1966, il comune di Oliena (Nuoro), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 5.379.668, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1965 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(10043)

Autorizzazione al comune di Grottaglie ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1965

Con decreto ministeriale in data 19 novembre 1966, il comune di Grottaglie (Taranto), viene autorizzato ad assumere un mutuo suppletivo di L. 6.200.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1965 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo suppletivo, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(10044)

Autorizzazione al comune di Montone ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1966

Con decreto ministeriale in data 1° dicembre 1966, il comune di Montone (Perugia), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 30.853.250, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1966 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(10027)

Autorizzazione al comune di Nocera Umbra ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1966

Con decreto ministeriale in data 1° dicembre 1966, il comune di Nocera Umbra (Perugia), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 49.660.795, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1966 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(10028)

Autorizzazione al comune di Casalbuono ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1966

Con decreto ministeriale in data 1° dicembre 1966, il comune di Casalbuono (Salerno), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 3.649.977, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1966 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(10029)

Autorizzazione al comune di Massignano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1966

Con decreto ministeriale in data 1° dicembre 1966, il comune di Massignano (Ascoli Piceno), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 9.593.850, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1966 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(10032)

Autorizzazione al comune di Gallo ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1966

Con decreto ministeriale in data 1° dicembre 1966, il comune di Gallo (Caserta), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 10.716.285, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1966 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(10033)

Autorizzazione al comune di Giano dell'Umbria ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1966

Con decreto ministeriale in data 1° dicembre 1966, il comune di Giano dell'Umbria (Perugia), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 43.467.505, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1966 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(10025)

Autorizzazione al comune di Massa Martana ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1966

Con decreto ministeriale in data 1° dicembre 1966, il comune di Massa Martana (Perugia), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 30.613.105, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1966 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(10026)

Autorizzazione al comune di Serra de' Conti ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1966

Con decreto ministeriale in data 1° dicembre 1966, il comune di Serra de' Conti (Ancona), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 29.882.270, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1966 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(10030)

Autorizzazione al comune di Acquaviva Picena ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1966

Con decreto ministeriale in data 1° dicembre 1966, il comune di Acquaviva Picena (Ascoli Piceno), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 17.884.045, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1966 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(10031)

Autorizzazione al comune di Andria ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1966

Con decreto ministeriale in data 23 novembre 1966, il comune di Andria (Bari), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 797.000.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1966 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(10034)

Autorizzazione al comune di Bessude ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1966

Con decreto ministeriale in data 30 novembre 1966, il comune di Bessude (Sassari), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 3.950.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1966 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(10035)

Autorizzazione al comune di Esanatoglia ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1966

Con decreto ministeriale in data 1° dicembre 1966, il comune di Esanatoglia (Macerata), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 18.255.633, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1966 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(10036)

Autorizzazione al comune di Bastia ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1966

Con decreto ministeriale in data 1° dicembre 1966, il comune di Bastia (Perugia), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 41.383.611, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1966 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(10037)

Autorizzazione al comune di Bardi ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1966

Con decreto ministeriale in data 1° dicembre 1966, il comune di Bardi (Parma), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 52.315.331, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1966 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(10038)

Autorizzazione al comune di Spello ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1966

Con decreto ministeriale in data 1° dicembre 1966, il comune di Spello (Perugia), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 32.068.301, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1966 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(10039)

Autorizzazione al comune di Valfabbrica ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1966

Con decreto ministeriale in data 1° dicembre 1966, il comune di Valfabbrica (Perugia), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 14.773.190, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1966 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(10040)

Autorizzazione al comune di San Vito Romano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1966

Con decreto ministeriale in data 1° dicembre 1966, il comune di San Vito Romano (Roma), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 22.931.070, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1966 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(10041)

Autorizzazione al comune di Camporotondo di Fiastrone ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1966

Con decreto ministeriale in data 1° dicembre 1966, il comune di Camporotondo di Fiastrone (Macerata), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 10.524.503, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1966 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(10042)

Autorizzazione al comune di Trivigliano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1966

Con decreto ministeriale in data 1° dicembre 1966, il comune di Trivigliano (Frosinone), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 2.550.110, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1966 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(10006)

Autorizzazione al comune di Monghidoro ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1966

Con decreto ministeriale in data 1° dicembre 1966, il comune di Monghidoro (Bologna), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 4.988.115, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1966 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(10007)

Autorizzazione al comune di Santa Vittoria in Matenano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1966

Con decreto ministeriale in data 1° dicembre 1966, il comune di Santa Vittoria in Matenano (Ascoli Piceno), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L 16.597.460, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1966 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(10008)

Autorizzazione al comune di Monsampolo del Tronto ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1966

Con decreto ministeriale in data 1° dicembre 1966, il comune di Monsampolo del Tronto (Ascoli Piceno), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 6.692.710, per la copertura del disavanzo economico del dilancio 1966 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n 51.

(10009)

Autorizzazione al comune di Falerone ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1966

Con decreto ministeriale in data 1° dicembre 1966, il comune di Falerone (Ascoli Piceno), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 17.325.322, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1966 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(10010)

Autorizzazione al comune di Martone ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1966

Con decreto ministeriale in data 30 novembre 1966, il comune di Martone (Reggio Calabria), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 22.337.386, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1966 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(10018)

Autorizzazione al comune di Arcole ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1966

Con decreto ministeriale in data 1° dicembre 1966, il comune di Arcole (Verona), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 6.817.569, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1966 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(10019)

Autorizzazione al comune di Acquasanta Terme ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1966

Con decreto ministeriale in data 1° dicembre 1966, il comune di Acquasanta Terme (Ascoli Piceno), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 43.397.009, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1966 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(10012)

Autorizzazione al comune di Toritto ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1966

Con decreto ministeriale in data 30 novembre 1966, il comune di Toritto (Bari), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 62.831.317, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1966 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n 51.

(10020)

Autorizzazione al comune di Maiolati Spontini ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1966

Con decreto ministeriale in data 1° dicembre 1966, il comune di Maiolati Spontini (Ancona), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 15.329.438, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1966 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(10013)

Autorizzazione al comune di Erchie ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1966

Con decreto ministeriale in data 30 novembre 1966, il comune di Erchie (Brindisi), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 53.125.809, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1966 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(10021)

Autorizzazione al comune di Castel di Lama ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1966

Con decreto ministeriale in data 1° dicembre 1966, il comune Castel di Lama (Ascoli Piceno), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 27.422.658, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1966 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(10011)

Autorizzazione al comune di Falconara Marittima ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1966

Con decreto ministeriale in data 1° dicembre 1966, il comune di Falconara Marittima (Ancona), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 84.083.640, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1966 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(10014)

Autorizzazione al comune di Melfi ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1966

Con decreto ministeriale in data 30 novembre 1966, il comune di Melfi (Potenza), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 185.045.799, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1966 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(10016)

Autorizzazione al comune di Rionero in Vulture ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1966

Con decreto ministeriale in data 30 novembre 1966, il comune di Rionero in Vulture (Potenza), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 81.048.582, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1966 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51

(10017)

Autorizzazione al comune di Volongo ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1966

Con decreto ministeriale in data 1° dicembre 1966, il comune di Volongo (Cremona), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 3.778.480, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1966 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(10022)

Autorizzazione al comune di Casalnuovo Monterotaro ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1966

Con decreto ministeriale in data 30 novembre 1966, il comune di Casalnuovo Monterotaro (Foggia), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 38.340.741, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1966 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(10015)

Autorizzazione al comune di Ceccano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1966

Con decreto ministeriale in data 1° dicembre 1966, il comune di Ceccano (Frosinone), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 75.352.304, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1966 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(10023)

Autorizzazione al comune di Campello sul Clitunno ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1966

Con decreto ministeriale in data 1° dicembre 1966, il comune di Campello sul Clitunno (Perugia), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 31.686.835, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1966 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(10024)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 234

Corso dei cambi del 9 dicembre 1966 presso le sottoindicate Borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
$ USA	624,76	624,78	624,79	624,83	624,75	624,91	624,78	624,83	624,91	624,90
$ Can.	576,42	576,30	576,75	576,40	576,20	576,35	576,65	576,40	576,35	576,50
Fr. Sv.	144,63	144,56	144,53	144,51	144,50	144,64	144,51	144,51	144,64	144,60
Kr. D.	90,38	90,49	90,53	90,51	90,35	90,52	90,495	90,51	90,52	90,50
Kr. N.	87,40	87,41	87,40	87,38	87,45	87,40	87,365	87,45	87,40	87,40
Kr. Sv.	120,69	120,79	120,80	120,775	120,75	120,84	120,77	120,75	120,84	120,80
Fol.	172,71	172,68	172,64	172,63	172,65	172,75	172,625	172,65	172,75	172,75
Fr. B.	12,49	12,49	12,48	12,48625	12,485	12,50	12,486	12,485	12,50	12,50
Franco francese	126,34	126,27	126,25	126,25	126,25	126,35	126,23	126,25	126,35	126,35
Lst.	1742,11	1742,75	1742,65	1742,75	1742,50	1741,25	1742,65	1742,50	1742,25	1742,50
Dm. occ.	157,25	157,27	157,26	157,29	157,28	157,26	157,265	157,28	157,26	157,25
Scell. Austr.	24,15	24,15	24,16	24,15875	24,10	24,15	24,157	24,10	24,15	24,15
Escudo Port.	21,74	21,74	21,75	21,75	21,75	21,75	21,7275	21,75	21,75	21,75
Peseta Sp.	10,43	10,43	10,4350	10,43	10,43	10,43	10,427	10,43	10,43	10,43

Media dei titoli del 9 dicembre 1966

Rendita 5 % 1935	103,85
Redimibile 3,50 % 1934	100,75
Id. 3,50 % (Ricostruzione)	89,325
Id. 5 % (Ricostruzione)	98,10
Id. 5 % (Riforma fondiaria)	98,175
Id. 5 % (Città di Trieste)	98,05
Id. 5 % (Beni Esteri)	98,025

Buoni del Tesoro 5 % (scadenza 1° gennaio 1968)	99,975
» 5 % (» 1° aprile 1969)	100 —
» 5 % (» 1° gennaio 1970)	100,05
» 5 % (» 1° gennaio 1971)	100,025
» 5 % (» 1° aprile 1973)	100,025
» 5 % (» 1° aprile 1974)	100 —
» 5 % (» 1° aprile 1975)	99,975

Il Contabile del Portafoglio dello Stato: ZODDA

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi del 9 dicembre 1966

1 Dollaro USA	624,805
1 Dollaro canadese	576,525
1 Franco svizzero	144,51
1 Corona danese	90,502
1 Corona norvegese	87,372
1 Corona svedese	120,772
1 Fiorino olandese	172,627

1 Franco belga	12,486
1 Franco francese	126,24
1 Lira sterlina	1742,70
1 Marco germanico	157,277
1 Scellino austriaco	24,158
1 Escudo Port.	21,739
1 Peseta Sp.	10,428

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DEL TESORO

Concorso a ventinove posti di operaio manovale di 4ª categoria in prova presso la Zecca

IL MINISTRO PER IL TESORO

Vista la legge 5 marzo 1961, n. 90, sullo stato giuridico degli operai dello Stato;

Visto il testo unico, approvato con regio decreto 24 dicembre 1924, n. 2114, sullo stato giuridico e sul trattamento economico dei salariati dello Stato;

Visti il regolamento per l'applicazione del predetto testo unico, approvato con regio decreto 31 dicembre 1924, n. 2262 e la tabella n. 1 annessa al decreto stesso, relativa al ruolo organico dei salariati permanenti della Zecca;

Viste le norme speciali per i salariati della Zecca, approvate con decreto ministeriale 5 giugno 1925;

Vista la legge 26 febbraio 1952, n. 67, relativa alle nuove norme sullo stato giuridico dei salariati dello Stato;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 settembre 1961, n. 1471, relativo alla nuova pianta organica degli operai della Zecca;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 16 marzo 1963, n. 801 che aumenta la dotazione organica di cui al precedente decreto;

Vista la legge 1° luglio 1966, n. 516, integrativa della 4ª categoria - manovali nella dotazione organica del ruolo degli operai della Zecca, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 171 del 13 luglio 1966;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1954, n. 368, col quale vengono stabilite le nuove norme per la presentazione dei documenti per le carriere statali;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 2 agosto 1957, n. 678, relativo alle nuove norme sulle documentazioni amministrative e sulla legalizzazione delle firme;

Ritenuta la necessità di coprire i posti da attribuire mediante pubblico concorso nella predetta 4ª categoria del ruolo organico degli operai della Zecca;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso a ventinove posti di operaio manovale di 4ª categoria in prova presso la Zecca.

Art. 2.

Per l'ammissione al concorso è richiesto il possesso dei seguenti requisiti:

1) essere fornito di licenza elementare;

2) avere compiuto l'età di 18 anni e non superato quella di anni 35.

Tale limite massimo di età è elevato ad anni 39:

a) per i capi di famiglia numerosa, ai sensi dell'art. 2 della legge 20 marzo 1940, n. 233, modificato dall'art. 4 del decreto legislativo luogotenenziale 29 marzo 1945, n. 267.

Il limite massimo di età è elevato ad anni 40:

b) per coloro che abbiano partecipato nei reparti mobilitati delle forze armate dello Stato, ovvero in qualità di militarizzati o assimilati, alle operazioni di guerra 1940-43 o della guerra di liberazione;

c) per i cittadini deportati dal nemico posteriormente all'8 settembre 1943;

d) per coloro che appartengono ad altre categorie assimilate ai combattenti a norma delle disposizioni in vigore.

Sono esclusi dal beneficio coloro che abbiano riportato condanne per reati commessi durante il servizio militare, anche se per esse sia successivamente intervenuta amnistia, indulto o commutazione;

e) per i cittadini aventi il loro domicilio in territorio di confine e che in conseguenza di avvenimenti di carattere bellico o politico siano stati costretti ad allontanarsene e non possono farvi ritorno;

f) per i profughi dell'Africa italiana di cui al decreto legislativo 26 febbraio 1948, n. 104 e alla legge 4 marzo 1952, n. 137;

g) per coloro che abbiano riportato, per comportamento contrario al regime fascista sanzioni penali o di polizia, ovvero siano stati deportati o internati per motivi di persecuzione razziale, a norma dell'art. 5 del decreto legislativo 12 dicembre 1947, n. 1488.

Per i candidati già colpiti dalle abrogate leggi razziali, non viene computato, agli effetti del limite di età, il periodo intercorso tra il 5 settembre 1938 ed il 9 agosto 1944, fermo restando il limite di età di anni 40;

h) per il personale licenziato dagli enti soppressi ai sensi della legge 4 dicembre 1956, n. 1404;

i) il limite massimo di età è inoltre elevato ad anni 55, ritenendosi assorbita ogni altra elevazione spettante, per i mutilati ed invalidi di guerra, per i mutilati ed invalidi per la lotta di liberazione, per le vedove ed orfani di guerra o per servizio, per i mutilati ed invalidi civili per fatti di guerra, per i mutilati ed invalidi per i fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948, per i mutilati ed invalidi in occasione di azioni di terrorismo politico nei territori delle ex colonie italiane, per i mutilati ed invalidi in occasione delle azioni singole e collettive aventi fini politici nelle Provincie di confine con la Jugoslavia o nei territori soggetti a detto Stato per eventi avvenuti fino al 31 dicembre 1954, per i mutilati ed invalidi per servizio e per i mutilati ed invalidi in occasione dei fatti di Trieste di cui alla legge 9 agosto 1954, n. 654, purchè rientrino nelle prime otto categorie ovvero nelle voci da quattro a dieci della categoria nona o nelle voci da tre a sei della categoria decima della tabella *A* allegata al decreto luogotenenziale 20 maggio 1917, n. 876, ovvero nelle voci da quattro e da sei ad undici della tabella *B* allegata al regio decreto 12 luglio 1923, n. 1491, richiamate dalla legge 3 giugno 1950, n. 375 e dal regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica 18 giugno 1952, n. 1176.

Il limite massimo di età è infine elevato:

l) di due anni per i candidati che siano coniugati alla data di scadenza del termine di presentazione delle domande di partecipazione al concorso;

m) di un altro anno per ogni figlio vivente alla data medesima.

L'elevazione di cui alla lettera *l*) si cumula con quella di cui alla lettera *m*) ed entrambe con quella di cui alla lettera *a*), purchè non si superino complessivamente i 40 anni di età.

L'elevazione di cui alle lettere da *b*) a *h*) e di cui alla lettera *i*) assorbono ogni altra elevazione dei limiti di età eventualmente spettante.

Si prescinde dal limite massimo di età nei confronti:

a) del personale, civile o salariato, di ruolo in servizio nella amministrazione statale e del personale collocato nei ruoli aggiunti, nonchè del personale già salariato non di ruolo cessato dal servizio per riduzione di personale;

b) dei sottufficiali in servizio permanente dell'Esercito, della Marina, dell'Aeronautica e dei Corpi della guardia di finanza, delle guardie di pubblica sicurezza e degli agenti di custodia, nonchè dei vice brigadieri, graduati e militari di truppa in servizio continuativo dell'Arma dei carabinieri e dei Corpi predetti;

c) dei sottufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica che, in applicazione del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 13 maggio 1947, n. 500 e 5 settembre 1947, numero 1220, abbiano cessato dal servizio a domanda o anche di autorità, e non siano contemporaneamente reimpiegati come civili.

I candidati che intendano beneficiare delle citate disposizioni dovranno farne espressa menzione nella domanda di ammissione al concorso.

3) essere cittadino italiano. Ai fini del presente decreto sono equiparati ai cittadini gli italiani non appartenenti alla Repubblica;

4) avere il godimento dei diritti politici;

5) avere sempre tenuto buona condotta. All'accertamento di tale requisito provvede, d'ufficio, l'Amministrazione ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 24 giugno 1954, n. 368;

6) essere di sana e robusta costituzione, esente da difetti o imperfezioni fisiche. I mutilati e gli invalidi di guerra e categorie assimilate sono ammessi al presente concorso semprechè siano in possesso di tutti i requisiti fisici prescritti, ed alla visita medica di cui al successivo art. 6 siano giudicati fisicamente idonei a disimpegnare incondizionatamente tutte le mansioni inerenti alle qualifiche dei posti messi a concorso;

7) essere vaccinato entro i termini previsti dal n. 7) del successivo art. 11 del bando;

8) aver soddisfatto gli obblighi di leva oppure provare di aver concorso alla leva o di essere iscritto nelle liste relative secondo i casi.

I requisiti prescritti debbono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione della domanda di ammissione al concorso.

Non possono essere ammessi al concorso coloro che abbiano riportato qualsiasi condanna, anche condizionale.

Per difetto dei requisiti prescritti è disposta l'esclusione dal concorso con decreto motivato del Ministro.

Art. 3.

La domanda di ammissione al concorso redatta su carta da bollo da L. 400, conformemente al modello allegato, dovrà essere presentata o dovrà pervenire alla direzione della Zecca in Roma, via Principe Umberto n. 4, entro il termine perentorio di giorni trenta, che decorre dal giorno successivo a quello della data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Nella domanda di ammissione i candidati debbono dichiarare:

a) il cognome e il nome;

b) il luogo e la data di nascita, indicando se abbiano superato alla data di scadenza del termine utile per la presentazione della domanda il 35° anno di età, il titolo che conferisce loro il diritto all'aumento di detto limite;

c) il possesso della cittadinanza italiana;

d) il Comune dove sono iscritti nelle liste elettorali, ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

e) le eventuali condanne penali riportate (anche se sia stata concessa amnistia, condono, indulto o perdono giudiziale) ed i procedimenti penali, eventualmente pendenti a loro carico;

f) il titolo di studio posseduto precisando l'istituto presso il quale il titolo stesso è stato conseguito e l'anno scolastico relativo;

g) la posizione nei riguardi degli obblighi militari;

h) di avere eventualmente prestato la loro opera presso enti, stabilimenti o ditte private, precisando la denominazione di essi ed il relativo indirizzo, nonchè il periodo, qualifica professionale rivestita e le mansioni esercitate;

i) l'esatto domicilio e il preciso recapito: i concorrenti hanno l'obbligo di comunicare gli eventuali cambiamenti del loro recapito direttamente alla Direzione della Zecca in Roma.

La firma dell'aspirante, apposta in calce alla domanda, deve essere autenticata dal segretario comunale del luogo di residenza dell'aspirante o da un notaio.

Per i dipendenti statali è sufficiente il visto del capo dello ufficio ove prestano servizio.

Unitamente alla domanda di ammissione al concorso l'aspirante è tenuto a presentare obbligatoriamente i seguenti documenti:

1) il libretto di lavoro previsto dalla legge 10 gennaio 1935, n. 112, ovvero l'attestato sostitutivo del medesimo libretto di lavoro, ovvero un estratto, rilasciato dal notaio, di uno dei predetti documenti.

Nel caso che venga presentato l'estratto notarile del libretto di lavoro o dell'attestato sostitutivo del libretto medesimo, esso estratto deve almeno contenere le seguenti indicazioni:

a) numero del libretto o dell'attestato sostitutivo di esso, data di rilascio e Comune che l'ha emesso;

b) complete generalità dell'aspirante, residenza ed indirizzo;

c) stato di servizio con l'indicazione degli stabilimenti o aziende ove l'aspirante avesse eventualmente prestato la sua opera, data di assunzione e di cessazione dal servizio presso i singoli stabilimenti od aziende, nonchè, ove risulti, qualifica o categoria professionale;

2) nel caso che abbia prestato la sua opera presso enti, stabilimenti o ditte di cui alla precedente lettera *h*) del presente articolo, una dichiarazione rilasciata su carta da bollo dei predetti enti, stabilimenti o ditte, da cui, oltre al periodo di permanenza, risultino esplicitamente la qualifica o categoria professionale, le mansioni esercitate, la capacità dimostrata, nonchè i motivi che originarono la eventuale cessazione dal servizio stesso;

3) tutti quegli altri titoli o documenti professionali o di mestiere che ritengano, nel proprio interesse, di produrre.

Gli aspiranti, operai in servizio presso stabilimenti dello Stato, possono produrre, in luogo del documento di cui al punto 1), copia del foglio matricolare civile in bollo rilasciato dalla Amministrazione di appartenenza.

Art. 4.

Non si terrà conto delle domande che saranno presentate o perverranno alla Direzione della Zecca in Roma dopo il termine di cui al precedente art. 3, anche se presentate in tempo utile agli uffici postali o ad altri uffici diversi da quello sopra indicato.

La data di arrivo delle domande è stabilita dal bollo a data apposto dalla Direzione della Zecca.

Non si terrà parimenti conto dei documenti e dei titoli indicati nel precedente art. 3, che siano presentati o perverranno alla Direzione della Zecca dopo il suddetto termine di cui al citato art. 3, anche se presentati in tempo utile agli uffici postali o ad altri uffici diversi da quello sopra indicato.

Art. 5.

Il concorso si effettua mediante valutazione comparativa dei titoli e requisiti degli aspiranti.

A tal fine gli aspiranti stessi produrranno, a corredo della domanda di ammissione al concorso tutti quei documenti che ritengano utili nella valutazione dei titoli per la formazione della graduatoria, e, in particolare, eventuali stati di servizio per coloro che abbiano svolto mansioni di salariati alle dipendenze di Enti pubblici.

Art. 6.

A norma dell'art. 20 del regolamento approvato con regio decreto 31 dicembre 1924, n. 2262, sarà nominata con successivo decreto la Commissione per l'accertamento dell'idoneità fisica e dell'attitudine al mestiere degli aspiranti.

La Commissione stessa, giusta il disposto dell'art. 8 delle norme speciali per i salariati della Zecca, approvate con decreto ministeriale 5 giugno 1925, sarà composta dal direttore della Zecca, quale presidente, dal medico fiscale dello stabilimento e da un altro medico designato dalla Direzione generale del tesoro, quali membri.

Il capo della segreteria della Zecca eserciterà le funzioni di segretario della Commissione.

Ai sensi dell'ultimo comma del citato art. 20 del regolamento approvato col citato decreto n. 2262, non sono consentite visite di appello.

Art. 7.

I candidati avranno comunicazione, in tempo utile, a mezzo raccomandata, del giorno, dell'ora e del luogo in cui si svolgerà la visita medica per l'accertamento dell'idoneità fisica e dell'attitudine al mestiere.

L'Amministrazione non assume alcuna responsabilità per il caso di dispersioni di comunicazioni dipendenti da inesatte indicazioni del recapito da parte dell'aspirante o da mancata oppure tardiva comunicazione del cambiamento dell'indirizzo indicato nella domanda, nè per eventuali disguidi postali o telegrafici non imputabili a colpa dell'Amministrazione stessa.

Per essere ammessi alla visita medica, i candidati dovranno presentarsi muniti, ad esclusione di altri, di uno dei seguenti documenti di riconoscimento:

a) fotografia recente applicata su carta da bollo, con la firma autenticata dal sindaco del Comune di residenza o da notaio;

b) libretto ferroviario personale se il candidato è dipendente di ruolo, di ruolo aggiunto o non di ruolo di una Amministrazione statale;

c) tessera postale, o porto d'armi, o patente automobilistica, o passaporto o carta d'identità.

Art. 8.

Per la determinazione dei criteri di scelta dei candidati e per la valutazione comparativa dei titoli e requisiti degli aspiranti, sarà nominata una Commissione giudicatrice la quale a norma dell'art. 21 del predetto regolamento approvato con regio decreto 31 dicembre 1924, n 2262, e del penultimo comma dell'art. 8 delle citate norme speciali per i salariati della Zecca approvate con decreto ministeriale 5 giugno 1925, sarà composta dal direttore della Zecca, quale presidente, dal vice direttore e da un capotecnico, quali membri.

Eserciterà le funzioni di segretario il capo della segreteria della Zecca.

Art. 9.

La Commissione di cui all'articolo precedente formerà la graduatoria degli idonei.

A parità di merito, si applicheranno le disposizioni di cui all'art. 5 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

A tal fine i candidati dichiarati idonei dovranno far pervenire alla Direzione della Zecca, entro il termine perentorio di giorni 20 che decorrono dal giorno successivo a quello in cui riceveranno invito in tal senso dall'Amministrazione, i documenti prescritti per dimostrare gli eventuali titoli di preferenza.

In particolare, i documenti valevoli a dimostrare i titoli di preferenza, di cui al precedente comma, sono i seguenti:

1) insignito di medaglia al valor militare: originale o copia autentica del brevetto;

2) mutilato o invalido di guerra o per fatto di guerra: decreto di concessione della relativa pensione, ovvero certificato mod. 69 rilasciato dalla Direzione generale delle pensioni di guerra;

3) mutilato o invalido per servizio: decreto di concessione della pensione, che indichi la categoria di questa o la categoria e la voce della invalidità, ovvero mod. 69-*ter* rilasciato, secondo i casi, dall'Amministrazione centrale, al servizio della quale l'aspirante ha contratto l'invalidità o degli Enti pubblici autorizzati ai sensi del decreto ministeriale 23 marzo 1948 (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 83, dell'8 aprile 1948);

4) mutilato e invalido civile: certificato dell'Ufficio del lavoro della Provincia di residenza attestante l'iscrizione nel ruolo e la categoria professionale, rilasciato a norma dell'art. 6 della legge 5 ottobre 1962, n. 1539;

5) orfano di guerra o di caduto per fatto di guerra o per la lotta di liberazione: certificato rilasciato dal competente Comitato provinciale dell'Opera nazionale per la protezione ed assistenza agli orfani di guerra;

6) orfano di caduto per servizio: dichiarazione dell'Amministrazione, da cui dipendeva il genitore deceduto per causa di servizio, attestante tale circostanza;

7) ferito in combattimento: originale o copia autentica del brevetto;

8) insignito di croce di guerra o di altra attestazione speciale di merito di guerra: originale o copia autentica del brevetto o del documento di concessione;

9) figlio di mutilato o invalido di guerra o per fatto di guerra o per la lotta di liberazione: attestato dell'Opera nazionale invalidi di guerra, rilasciato al nome del padre, qualora questi sia iscritto nei ruoli previsti dall'art. 5 della legge 3 giugno 1950 n. 375, comprovante la iscrizione del medesimo nei ruoli stessi e la categoria di pensione. I figli degli invalidi non iscritti nei ruoli di cui sopra, dovranno produrre la dichiarazione modello 69, rilasciata dalla Direzione generale delle pensioni di guerra a nome del padre, oppure un certificato del sindaco del Comune di residenza, sulla conforme dichiarazione di tre testimoni ed in base alle risultanze anagrafiche e dello stato civile, dal quale risulti anche la categoria di pensione;

10) figlio di mutilato o invalido per servizio: dichiarazione rilasciata dalla competente sezione provinciale della Unione nazionale mutilati per servizio;

11) madre o vedova non rimaritata o sorella vedova o nubile di caduto in guerra o per fatto di guerra o di caduto per servizio: certificato rilasciato dal sindaco del Comune di residenza;

12) ex combattente od assimilato:

a) per coloro che hanno partecipato alle operazioni militari svoltesi in Africa orientale dal 3 ottobre 1935 al 5 maggio 1936: dichiarazione da rilasciarsi per l'applicazione del regio decreto-legge 2 giugno 1936, n. 1172, ai sensi della circolare n. 472 del Giornale militare ufficiale 1937, nonchè foglio matricolare o stato di servizio aggiornati;

b) per gli ex combattenti della guerra 1940-45, partigiani combattenti o sminatori: dichiarazione integrativa o notificazione di cui alla circolare n. 5000 del 1° gennaio 1959 dello Stato Maggiore dell'Esercito e quello di cui alla circolare n. 202860/Od6 del-l'8 luglio 1948 dello Stato Maggiore dell'Aeronautica, ovvero quella di cui alla circolare n. 27200/Om del 3 luglio 1948 dello Stato Maggiore della Marina, nonchè foglio matricolare o stato di servizio aggiornati;

c) per i cittadini che furono deportati o internati dal nemico: attestazione rilasciata dal prefetto della Provincia, nel cui territorio l'interessato ha la sua residenza, ai sensi dell'art. 8 del decreto legislativo luogotenenziale 14 febbraio 1946, n. 27;

d) per i profughi: attestazione rilasciata dal prefetto, ai sensi dell'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 4 luglio 1956, n. 1117;

13) ex dipendente o dipendente dall'Amministrazione del tesoro: certificato dell'Amministrazione attestante il lodevole servizio prestato a qualunque titolo per non meno di un anno;

14) ex dipendente o dipendente di altra Amministrazione dello Stato: certificato dell'Amministrazione attestante il lodevole servizio prestato;

15) coniugato o vedovo con riguardo al numero dei figli: stato di famiglia rilasciato dal sindaco del Comune di residenza.

Tutti i suindicati documenti devono essere conformi alla prescrizione della legge sul bollo.

La presentazione di documenti diversi da quelli stabiliti o irregolarmente compilati comporta, senza necessità di particolare avviso, la decadenza dei relativi benefici.

Art. 10.

La graduatoria del concorso indetto col presente decreto sarà approvata con decreto ministeriale.

I concorrenti collocati nei primi ventinove posti della graduatoria suddetta saranno dichiarati vincitori subordinatamente all'accertamento del possesso dei prescritti requisiti.

Il decreto sarà pubblicato nel *Bollettino Ufficiale* del Ministero del tesoro. Di tale pubblicazione sarà data notizia con avviso da pubblicarsi nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Gli eventuali reclami relativi alla precedenza dei concorrenti della graduatoria, dovranno essere inoltrati alla Direzione della Zecca non oltre il termine di giorni quindici dalla data di pubblicazione dell'avviso di cui al precedente comma.

Art. 11.

I concorrenti dichiarati vincitori dovranno far pervenire a pena di decadenza, entro il termine di trenta giorni dalla data dell'apposita comunicazione, i sottoindicati documenti di rito:

1) titolo di studio originale o copia notarile autentica, su carta da bollo, del titolo di studio, prescritto dal precedente art. 2;

2) estratto (non è ammesso il certificato) dell'atto di nascita in carta da bollo;

3) certificato di cittadinanza italiana su carta da bollo, rilasciato dal sindaco del Comune di residenza o di origine o dallo ufficiale di stato civile del Comune di origine;

4) certificato di godimento dei diritti politici su carta da bollo, rilasciato dal sindaco del Comune di residenza.

Per i minori degli anni 21 il certificato, la cui esibizione in ogni caso è obbligatoria, conterrà la dichiarazione che il candidato non è incorso in alcuna delle cause che, a termini delle disposizioni vigenti, impediscono il possesso dei diritti politici stessi;

5) certificato generale del casellario giudiziale (non è ammesso il certificato penale) su carta bollata, rilasciato dal segretario della Procura della Repubblica;

6) documento militare:

a) per il candidato che abbia prestato servizio militare: copia o estratto del foglio matricolare in bollo, rilasciato dalla autorità militare competente.

Anche il candidato che sia stato riformato, dopo la sua presentazione alle armi, è tenuto a produrre uno dei suddetti documenti;

b) per il candidato che sia stato dichiarato « abile arruolato » dal competente Consiglio di leva, ma che per qualsiasi motivo non abbia ancora prestato o non debba prestare servizio militare:

1) se assegnato in forza ai Distretti militari (Esercito o Aeronautica): copia o estratto del foglio matricolare militare in bollo, rilasciati dal distretto militare competente;

2) se assegnato in forza alle capitanerie di porto: certificato di esito di leva in bollo, rilasciato dalla capitaneria di porto competente.

I documenti sopraindicati non possono essere sostituiti dal foglio di congedo.

c) per il candidato che sia stato dichiarato riformato o rivedibile dal competente Consiglio di leva:

1) se il giudizio è stato adottato dal Consiglio di leva presso il Comune di origine o di residenza (candidato assegnato alle liste di leva terrestri): certificato di esito di leva in bollo, rilasciato dal sindaco e contenente il visto di conferma del commissario di leva;

2) se il giudizio è stato adottato da una capitaneria di porto (candidato assegnato alla lista di leva marittima): certificato di esito di leva in bollo, rilasciato dal commissario di leva e vistato dal comandante del porto;

d) per il candidato infine che non sia stato ancora sottoposto a giudizio del Consiglio di leva: certificato di iscrizione nelle liste di leva in bollo, rilasciato dal sindaco, se il candidato è stato assegnato alle liste di leva terrestri, ovvero analogo certificato rilasciato dalla capitaneria di porto, se l'aspirante è stato assegnato alle liste di leva marittima;

7) certificato comunale di vaccinazione, da cui risulti che l'ultima vaccinazione dell'aspirante non sia anteriore ad un anno dalla data di comunicazione di cui al primo comma del presente articolo.

I seguenti documenti debbono essere di data non anteriore a tre mesi a quella di comunicazione di cui al richiamato primo comma del presente articolo:

a) certificato di cittadinanza italiana;

b) certificato di godimento dei diritti politici;

c) certificato generale del casellario giudiziale.

I certificati di cittadinanza italiana e di godimento dei diritti politici dovranno attestare, altresì, che l'interessato godeva del possesso dei requisiti rispettivamente della cittadinanza italiana e dei diritti politici anche alla data di scadenza del termine utile per la presentazione della domanda di partecipazione al concorso.

Il candidato indigente ha facoltà di produrre in carta libera i documenti di cui all'art. 27 della tabella *B* allegata al decreto del Presidente della Repubblica 25 giugno 1953, n. 492, purchè esibisca un certificato del sindaco o dell'autorità di pubblica sicurezza, comprovante esplicitamente la sua iscrizione nell'elenco dei poveri e purchè sugli atti prodotti in esenzione dal bollo risultino indicati gli estremi dell'attestato comprovante la condizione di indigenza.

Art. 12.

I vincitori del concorso che risulteranno in possesso di tutti i requisiti prescritti, saranno nominati in prova per un periodo di sei mesi.

Al termine del suddetto periodo di prova i vincitori saranno nominati in ruolo previo giudizio favorevole del Consiglio permanente della Zecca approvato dalla Direzione generale del tesoro.

In caso di giudizio sfavorevole il periodo di prova sarà prorogato di altri sei mesi, al termine del quale, in caso di giudizio sfavorevole, sarà dichiarata, con decreto ministeriale motivato, la risoluzione del rapporto d'impiego.

Art. 13.

Durante il periodo di prova verrà corrisposta una paga lorda giornaliera pari ad un trencentododicesimo della paga iniziale relativa all'ex *coefficiente* 148 della tabella unica annessa al decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 19, oltre le quote di aggiunta di famiglia e gli altri assegni eventualmente spettanti.

Art. 14.

Ai vincitori sarà stabilito un termine per assumere servizio. Ai medesimi, qualora non siano residenti in Roma, saranno rimborsate le spese sostenute per il viaggio in ferrovia a prezzo ridotto.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana

Roma, addì 5 settembre 1966

Il Ministro: COLOMBO

Registrato alla Corte dei conti, addì 16 *novembre* 1966
Registro n. 26 *Tesoro, foglio n.* 169

Schema della domanda di ammissione
su carta da bollo da L. 400

Alla Direzione della Zecca - Via Principe Umberto, 4 - ROMA

Il sottoscritto . . . . nato a . . . (provincia di . . . . .) il . . . domiciliato in . . (provincia di . . . .) via . . . n. . chiede di essere ammesso a partecipare al concorso a ventinove posti di operaio di 4ª categoria manovale in prova presso codesta Zecca.

Fa presente (solo per coloro che, avendo superato il 35° anno di età, abbiano diritto all'elevazione del suddetto limite) di aver diritto all'aumento del limite di età in quanto . . . (indicare con esattezza il titolo che dà diritto all'aumento del suddetto limite).

Il sottoscritto dichiara di aver conseguito il titolo di studio di . . . presso . ., di essere cittadino italiano, di essere iscritto nelle liste elettorali del comune di . . . . (i candidati non iscritti nelle liste elettorali indicheranno i motivi della non iscrizione o della cancellazione; i candidati minori di anni 21 dichiareranno se siano o meno incorsi in alcuna delle cause che a termine delle disposizioni vigenti impediscano il possesso dei diritti politici), di non aver riportato condanne penali e di non aver procedimenti penali in corso a suo carico (indicare in caso contrario le condanne penali riportate o i motivi di procedimenti penali in corso).

Con riguardo agli obblighi militari dichiara . . . . . (secondo i casi) di aver prestato servizio militare di leva, di essere attualmente in servizio militare presso . . . . ., di non aver prestato servizio militare perchè non ancora sottoposto al giudizio del Consiglio di leva, oppure perchè, pur dichiarato abile arruolato, gode di congedo o di rinvio in qualità di . . . . (ovvero perchè riformato o rivedibile).

Il sottoscritto dichiara (solo per coloro che abbiano prestato la loro opera presso enti, stabilimenti o ditte, di cui alla lettera *h*) dell'art. 3 del bando) di aver già prestato la propria opera presso . . . . (indicare con chiarezza la denominazione degli enti, stabilimenti o ditte, il loro indirizzo, nonchè il periodo, la qualifica o categoria professionale rivestita e le mansioni esercitate).

Il sottoscritto chiede che tutte le comunicazioni relative al presente concorso gli vengano trasmesse al seguente indirizzo: . . . .

Si allegano i seguenti documenti: . . . . (indicare i documenti che a norma dell'art. 3 del presente bando di concorso, i candidati sono obbligati a presentare unitamente alla domanda).

Data . . . .

Firma (1) . . . . . .

---

(1) La firma dovrà essere autenticata da un notaio o dal segretario comunale del luogo di residenza dell'aspirante.

Non è valida l'autenticazione della firma da parte del sindaco.

Sia la firma del notaio che quella del segretario comunale non sono soggette alle norme sulla legalizzazione delle firme previste dalla legge 3 dicembre 1942, n. 1700.

Per i dipendenti dello Stato è sufficiente, in luogo della autenticazione, il visto del capo dell'ufficio presso il quale prestano servizio.

(9892)

MINISTERO DELL'INTERNO

Seconda assegnazione dei vincitori del concorso per titoli e per esami a trecentonove posti di segretario capo di 1ª classe vacanti nelle segreterie comunali della classe terza.

IL MINISTRO PER L'INTERNO

Visto il decreto ministeriale in data 3 agosto 1964, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 206 del 24 agosto 1964, con il quale è stato indetto un concorso, per titoli ed esami, per la nomina a trecentonove posti di segretario comunale capo di 1ª classe vacanti nelle segreterie comunali della classe terza;

Visto il decreto ministeriale in data 24 giugno 1966, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 165 del 7 luglio 1966, con il quale è stata approvata la graduatoria di merito dei candidati al suddetto concorso;

Visto il decreto ministeriale in data 15 luglio 1966, con il quale si è proceduto alle assegnazioni alle segreterie comunali della classe terza dei vincitori del suddetto concorso;

Ritenuto che, a seguito della rinuncia, cessazione dal servizio e decadenza dalla nomina, per mancata assunzione del servizio nei prescritti termini, di alcuni fra i predetti candidati, si può procedere, a norma dell'art. 238 della legge 27 giugno 1942, n. 851, alla copertura di trentatre segreterie comunali della classe terza risultante, in conseguenza, disponibili mediante l'assegnazione alle stesse di altrettanti candidati dichiarati idonei che seguono nella graduatoria l'ultimo dei vincitori del concorso di che trattasi;

Viste le indicazioni, in ordine di preferenza, delle sedi espresse dai candidati;

Presa in esame la situazione delle singole segreterie comunali messe a concorso in relazione alle esigenze di servizio;

Viste le leggi 27 giugno 1942, n. 851; 9 agosto 1954, n. 748 ed 8 giugno 1962, n. 604;

Decreta:

I sottoindicati candidati, dichiarati idonei nella graduatoria di merito del concorso, per titoli ed esami, a trecentonove

posti di segretario comunale capo di 1ª classe vacanti nelle segreterie comunali della classe 3ª, sono assegnati alle sedi a fianco di ciascuno indicate, a decorrere dal 15 dicembre 1966:

1) Italiano dott. Francesco: Varazze (Savona);
2) Salari Giuseppe: Palestrina (Roma);
3) Ambrosini Ferdinando: Soresina (Cremona);
4) Di Censo Antonio: Subiaco (Roma);
5) Faienza Arduino: Mesola (Ferrara);
6) Cucovaz Giuseppe: Porto Tolle (Rovigo);
7) Reggio dott. Domenico: San Felice a Cancello (Caserta);
8) Bignotto Arturo: Bibbiena (Arezzo);
9) Nepomuceno Renato: Treia (Macerata);
10) Pignat Guido: Arcevia (Ancona);
11) Marvelli Alfiero: Montella (Avellino);
12) Pavesio dott. Valentino: Palazzo San Gervasio (Potenza);
13) Di Giovanni dott. Carmine: Ceglie Messapico (Brindisi);
14) Salvi Aldo: Noicattaro (Bari);
15) Franchi Ermanno: Matino (Lecce);
16) Sorbara Vincenzo: Spinazzola (Bari);
17) Aimar Giuseppe, Cutrofiano (Lecce);
18) Chiarello Gaetano: San Pancrazio Salentino (Brindisi);
19) Martini Michele: Aradeo (Lecce);
20) Messore dott. Giuseppe: Putignano (Bari);
21) Zappalorto Flavio: Cattolica Eraclea (Agrigento);
22) Arcuri Giuseppe: Vizzini (Catania);
23) Forin Guerrino: Chiaramonte Gulfi (Ragusa);
24) Ferraro Calogero: Butera (Caltanissetta);
25) Marcucci dott. Pasquale: Villacidro (Cagliari);
26) Monti Giovanni: Regalbuto (Enna);
27) Brocardo Carlo: Ferrandina (Matera);
28) Murgia Mario: San Gavino Monreale (Cagliari);
29) Cima dott. Antonio: Canicattini Bagni (Siracusa);
30) Cristiani Armando: Montescaglioso (Matera);
31) Lavarino Giovanni: Troina (Enna);
32) Schioppa dott. Gino: Aidone (Enna);
33) Bussandri Paolo: Sant'Antioco (Cagliari).

I predetti candidati sono nominati segretari capi di 1ª classe a decorrere dal 15 dicembre 1966, subordinatamente alla effettiva assunzione del servizio presso la sede assegnata.

I prefetti delle rispettive Provincie sono incaricati dell'esecuzione del presente decreto.

Roma, addì 19 novembre 1966

p. *Il Ministro*: GASPARI

(10135)

Sostituzione di un componente della Commissione esaminatrice del concorso a dieci posti di vice segretario in prova nel ruolo della carriera di concetto dell'Amministrazione degli archivi di Stato.

IL MINISTRO PER L'INTERNO

Visto il proprio decreto in data 9 settembre 1966, registrato alla Corte dei conti il 26 settembre 1966, registro n. 25 Interno, foglio n. 24, con il quale venne costituita la Commissione esaminatrice del concorso per esami a dieci posti di vice segretario in prova nel ruolo della carriera di concetto dell'Amministrazione degli archivi di Stato, bandito con decreto ministeriale 25 marzo 1966;

Considerato che occorre provvedere alla sostituzione del dott. Giovanni Antonelli, impedito;

Decreta:

Il sovrintendente-direttore capo di 2ª classe della carriera direttiva dell'Amministrazione degli archivi di Stato De Felice dott. Raffaele è nominato componente della Commissione esaminatrice del concorso per esami a dieci posti di vice segretario in prova nel ruolo della carriera di concetto dell'Amministrazione degli archivi di Stato, indetto con decreto ministeriale 25 marzo 1966, in sostituzione del dott. Giovanni Antonelli, impedito.

Al predetto sarà corrisposto il compenso previsto dal decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 5.

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 22 ottobre 1966

p. *Il Ministro*: AMADEI

Registrato alla Corte dei conti, addì 14 *novembre* 1966
Registro n. 31 *Interno, foglio n.* 253

(9747)

MINISTERO DELLA SANITÀ

ISTITUTO SUPERIORE DI SANITÀ

Costituzione della Commissione esaminatrice del pubblico concorso per esami ad un posto di vice segretario in prova nel ruolo della carriera di concetto del Museo sperimentale, Segreteria didattica e Biblioteca dell'Istituto superiore di sanità.

IL MINISTRO PER LA SANITA'

Visto il testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686;

Visto il proprio decreto in data 5 gennaio 1966, registrato alla Corte dei conti il 12 febbraio 1966, registro n. 3 Sanità, foglio n. 15, con il quale è stato indetto un pubblico concorso per esami ad un posto di vice segretario in prova (ex coeff. 202) nel ruolo della carriera di concetto del Museo sperimentale, Segreteria didattica e Biblioteca dell'Istituto superiore di sanità;

Viste le domande di partecipazione al concorso ai fini della nomina dei membri aggiunti per le lingue straniere;

Decreta:

La Commissione esaminatrice del concorso di cui alle premesse è composta come segue:

Russo prof. Giuseppe, capo del Museo sperimentale e della Segreteria didattica (ex coeff. 670) dell'Istituto superiore di sanità, presidente;

Stirati prof. Armando, ordinario di lettere italiane e latine nel Liceo scientifico « Righi » di Roma;

Menghi prof. Maria Anna, ordinario di inglese nel Liceo scientifico « P. Seniore » di Roma;

Vecchi Pinto dott. Elena, capo della Biblioteca in soprannumero (ex coeff. 670) dell'Istituto predetto;

Paladino Bianchi dott. Elga, capo della Biblioteca in soprannumero (ex coeff. 670) dell'Istituto predetto;

Ferrara prof. Tina, ordinario di francese nel Liceo « P. Seniore » di Roma, membro aggiunto;

Iosia prof. Vincenzo, ordinario di spagnolo nel Liceo scientifico « Cavour » di Roma, membro aggiunto.

Sono nominati membri supplenti:

di Tocco prof. Beatrice, ordinario di filosofia e storia nell'Istituto magistrale di Formia;

Valenti dott. Maria, capo della Biblioteca (ex coeff. 670) dell'Istituto predetto.

Il dott. Giovanni Piscopello, consigliere di 1ª classe (ex coefficiente 325) nel ruolo della carriera direttiva dei servizi amministrativi e del personale dell'Istituto predetto, esercita le funzioni di segretario.

La spesa presuntiva di L. 210.000 graverà sul capitolo 1322 del bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 1966 - Ministero della sanità - Istituto superiore di sanità.

Il direttore dell'Istituto superiore di sanità è incaricato della esecuzione del presente decreto che sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 31 ottobre 1966

Il Ministro: MARIOTTI

Registrato alla Corte dei conti, addì 19 *novembre* 1966
Registro n. 10 *Sanità, foglio n.* 54

(9748)

Diario delle prove scritte del pubblico concorso per titoli ed esami ad un posto di assistente in prova nel ruolo della carriera direttiva dei Laboratori di microbiologia dell'Istituto superiore di sanità.

Le prove scritte del pubblico concorso per titoli ed esami ad un posto di assistente in prova nel ruolo della carriera direttiva dei Laboratori di microbiologia dell'Istituto superiore di sanità, di cui al decreto ministeriale 26 maggio 1966, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 206 del 20 agosto 1966, avranno luogo in Roma presso l'Istituto medesimo, viale Regina Elena n. 299, nei giorni 17, 18 e 19 gennaio 1967, alle ore 9.

(10130)

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Costituzione della Commissione esaminatrice del concorso a venti posti di analista di 2ª classe

IL MINISTRO
PER L'AGRICOLTURA E PER LE FORESTE

Visto il decreto ministeriale 18 ottobre 1965, registrato alla Corte dei conti il 15 dicembre 1965, registro n. 19, foglio n. 268, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 65 del 14 marzo 1966, con il quale è stato indetto un concorso per esami a venti posti di analista di 2ª classe nel ruolo degli analisti per il servizio repressioni frodi, carriera direttiva;

Decreta:

La Commissione esaminatrice del concorso per esami a venti posti di analista di 2ª classe nel ruolo degli analisti per il servizio repressioni frodi, carriera direttiva, di cui alle premesse, è costituita come segue:

Presidente:

Trotta dott. Carmine, consigliere di Stato.

Componenti:

Bottini prof. Ottaviano, ordinario di industrie agrarie nell'Università di Napoli;

Muntoni prof. Francesco, libero docente di chimica bromatologica nell'Università di Roma;

Ilardi dott. Salvatore, direttore di divisione;

Paiella dott. Achille, ispettore capo.

Segretario:

Gnocchini dott. Rolando, direttore di sezione.

Ai predetti spettano i compensi ed i rimborsi previsti dal decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 5, presunti rispettivamente in L. 450.000 ed in L. 1.300.000.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 4 luglio 1966

Il Ministro: RESTIVO

Registrato alla Corte dei conti, addì 27 ottobre 1966
Registro n. 18 Agricoltura e foreste, foglio n. 353

(9623)

UFFICIO MEDICO PROVINCIALE DI PADOVA

Graduatoria generale del concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Padova

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 5930/8/5 del 15 settembre 1965, con il quale è stato indetto pubblico concorso per la copertura dei posti di medico condotto vacanti nella provincia di Padova al 30 novembre 1964;

Visto il proprio decreto in data 27 settembre 1966, con il quale fu stabilita l'ammissione agli esami dei concorrenti risultati in possesso dei necessari requisiti documentati a norma di legge;

Visti gli atti del concorso e la graduatoria dei concorrenti dichiarati idonei, formulata dalla Commissione giudicatrice nominata con proprio decreto n. 4909/8/6 in data 16 giugno 1966;

Riconosciuta la regolarità degli atti predetti;

Visto il testo unico delle leggi sanitarie approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, e successive modificazioni;

Visto il regio decreto 11 marzo 1935, n. 281, modificato con decreto del Presidente della Repubblica 23 ottobre 1963, n. 2211;

Vista la legge 13 marzo 1958, istitutiva del Ministero della sanità;

Decreta:

E' approvata la seguente graduatoria dei candidati risultati idonei nel concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Padova al 30 novembre 1964:

1. Ruffini Mario . . . . . . punti 62,165 su 120
2. Cortella Guid'Antonio . . . . » 59,224 »
3. Rolandi Riccardo . . . . . » 57,995 »
4. Giacometti Flavio . . . . . » 56,492 »
5. Vaglieri Giorgio . . . . . punti 55,558 su 120
6. Cattano Gaetano . . . . . » 52,887 »
7. Curtarello Luigi . . . . . » 51,192 »
8. Dovigo Luigi . . . . . . » 51,136 »
9. Montemuro Giuseppe . . . . » 49,327 »
10. Colpi Francesco . . . . . » 48,774 »
11. Zecchin Benito . . . . . » 43,838 »
12. Caroli Antonio . . . . . . » 43,000 »

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel Foglio annunzi legali della provincia di Padova e, per otto giorni consecutivi, affisso all'albo dell'Ufficio del medico provinciale di Padova, della prefettura di Padova e dei Comuni interessati.

Padova, addì 16 novembre 1966

Il medico provinciale: LOVINO

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 8624/8/5 in pari data, con il quale è stata approvata la graduatoria dei concorrenti che hanno conseguito l'idoneità al concorso per titoli ed esami ai posti di medico condotto, vacanti nella provincia di Padova al 30 novembre 1964;

Esaminate le domande dei singoli candidati con l'indicazione delle sedi preferite;

Visto il regio decreto 11 marzo 1935, n. 281, modificato con decreto del Presidente della Repubblica 23 ottobre 1963, n. 2211;

Vista la legge 13 marzo 1958, istitutiva del Ministero della sanità;

Decreta:

I sottoindicati candidati sono dichiarati vincitori del concorso in premessa indicato e sono assegnati alla condotta a fianco di ciascuno segnata:

1) Ruffini Mario: Boara Pisani;
2) Cortella Guid'Antonio: Solesino;
3) Giacometti Flavio: Megliadino S. Fidenzio;
4) Vaglieri Giorgio: Piazzola sul Brenta (2ª condotta);
5) Cattano Gaetano: Anguillara Veneta (2ª condotta).

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel Foglio annunzi legali della provincia di Padova e, per otto giorni consecutivi, affisso all'albo dell'Ufficio del medico provinciale di Padova, della prefettura di Padova e dei Comuni interessati.

Padova, addì 16 novembre 1966

Il medico provinciale: LOVINO

(9637)

UFFICIO MEDICO PROVINCIALE DI BENEVENTO

Costituzione della Commissione giudicatrice del concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Benevento.

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 1231 del 15 marzo 1966, con il quale è stato indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, per il conferimento dei posti di medico condotto vacanti in provincia di Benevento;

Ritenuto di dover provvedere alla costituzione della Commissione giudicatrice del concorso predetto;

Viste le designazioni del Ministero della sanità e della prefettura di Benevento, nonchè le proposte formulate dall'Ordine provinciale dei medici e dai Comuni interessati;

Visto il testo unico delle leggi sanitarie approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 giugno 1955, n. 854;

Visto il regio decreto 11 marzo 1935, n. 281, modificato dal decreto del Presidente della Repubblica 23 ottobre 1963, n. 2211;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;

Decreta:

La Commissione giudicatrice del concorso indicato in premessa è costituita come segue:

Presidente:

Arezzo dott. Vincenzo, direttore di divisione del Ministero della sanità.

Componenti:

Bernabei dott. Adalberto, medico provinciale capo;
Salomone Megna dott. Armando, primario medico ospedaliero;
Greco prof. Gaetano, primario chirurgo ospedaliero;
D'Annco dott. Antonino, direttore di sezione della prefettura di Benevento;
Lombardi dott. Dionisio, medico condotto.

Segretario:

Consales dott. Nicola, consigliere di 2ª classe del Ministero della sanità.

La Commissione giudicatrice inizierà i lavori non prima di un mese dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica ed avrà sede in Benevento.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel Foglio annunzi legali della Provincia e, per otto giorni consecutivi, agli albi pretori della Prefettura, di questo Ufficio e dei Comuni interessati.

Benevento, addì 18 novembre 1966

Il medico provinciale: SEGRETO

(9635)

UFFICIO MEDICO PROVINCIALE DI BRESCIA

Costituzione della Commissione giudicatrice del concorso a posti di ostetrica condotta vacanti nella provincia di Brescia.

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 3/791 in data 18 febbraio 1966, con il quale venne bandito concorso per soli titoli per la assegnazione, ai sensi dell'art. 73 del testo unico delle leggi sanitarie 17 luglio 1934, n. 1265, tra le due titolari della condotta ostetrica unificata del comune di Quinzano d'Oglio;
Visto l'art. 12 del decreto del Presidente della Repubblica 23 ottobre 1963, n. 2211, che ha modificato l'art. 50 del regolamento approvato con regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;
Viste le designazioni degli enti interessati;
Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;

Decreta:

La Commissione giudicatrice del concorso di cui alle premesse è costituita come appresso:

Presidente:

Marchetti dott. Emilio, direttore di divisione in servizio al Ministero della sanità.

Componenti:

Romano-Spica dott. Giuseppe, medico provinciale di 1ª classe in servizio presso l'Ufficio di Brescia;
Ingrassia dott. Armando, direttore di sezione ff. della prefettura di Brescia;
Gastaldi prof. dott. Attilio, libero docente in ostetricia, primario degli Spedali civili di Brescia;
Callegari prof. dott. Gianfranco, primario ostetrico dell'Ospedale civile di Gavardo;
Cominelli Cristina V., ostetrica condotta designata dai Comuni interessati.

Segretario:

Pisciotta dott. Luigi, consigliere di 1ª classe in servizio presso la prefettura di Brescia.

La Commissione giudicatrice inizierà i lavori non prima di un mese dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* ed avrà la sua sede in Brescia.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale*, nel Foglio annunzi legali della prefettura di Brescia e, per otto giorni consecutivi, all'albo di questo Ufficio.

Brescia, addì 7 novembre 1966

Il medico provinciale: RAFFO

(9634)

UFFICIO MEDICO PROVINCIALE DI L'AQUILA

Costituzione della Commissione giudicatrice del concorso a posti di ostetrica condotta vacanti nella provincia di L'Aquila.

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 1907 del 28 maggio 1966, con il quale è stato bandito pubblico concorso per titoli ed esami a posti di ostetrica condotta vacanti nella provincia di L'Aquila al 30 novembre 1964;
Visto il decreto presidenziale 10 giugno 1955, n. 854;
Visto il regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 ottobre 1963, n. 2211;
Viste le designazioni di legge;
Visto l'art. 6, quarto comma, della legge 13 marzo 1958, n. 296;

Decreta:

La Commissione giudicatrice del concorso in epigrafe è così costituita:

Presidente:

Marchetti dott. Emilio, direttore di divisione del Ministero della sanità.

Componenti:

Cocchini dott. Claudio, medico provinciale superiore;
Bavisotto dott. Gaetano, direttore di sezione della prefettura di L'Aquila;
Cattaneo prof. Piero, primario ostetrico dell'Ospedale civile di L'Aquila;
Bartolomeo dott. Lino, specialista in ostetricia;
Saltarelli Ester, ostetrica condotta in Pescasseroli.

Segretario:

Gialloreti dott. Lucio, consigliere di 3ª classe dei ruoli del Ministero della sanità.

La Commissione giudicatrice inizierà i suoi lavori non prima di un mese dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Gli esami si svolgeranno presso l'Ospedale civile di L'Aquila.

L'Aquila, addì 21 novembre 1966

Il medico provinciale: LANCETTA

(9831)

UFFICIO MEDICO PROVINCIALE DI SASSARI

Variante alla graduatoria delle vincitrici del concorso a posti di ostetrica condotta vacanti nella provincia di Sassari.

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 2753/15.17/MP, del 3 giugno 1966, con il quale venivano assegnate le sedi alle vincitrici dei posti di ostetrica condotta, vacanti in Provincia alla data del 30 novembre 1964;
Considerato che a seguito delle rinuncie delle aventi diritto si è resa vacante la condotta ostetrica di Tissi;
Ritenuto, pertanto, che occorre provvedere all'assegnazione di detta condotta, alla concorrente che vi ha diritto, secondo la indicazione preferenziale apposta nella rispettiva domanda di ammissione al concorso;
Visto la graduatoria generale approvata con proprio decreto n. 2752/15.17/MP, del 3 giugno 1966;
Visto l'art. 55 del regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;
Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;

Decreta:

All'ostetrica sottoelencata è assegnata la condotta a fianco indicata:

Ariu Maria: Tissi.

Il presente decreto verrà pubblicato nei modi e termini di legge.

Sassari, addì 19 novembre 1966

Il medico provinciale: FADDA

(9636)

UFFICIO MEDICO PROVINCIALE DI MESSINA

Variante alla graduatoria delle vincitrici del concorso a posti di ostetrica condotta vacanti nella provincia di Messina.

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il decreto n. 12800 del 13 ottobre 1966, con cui in base alla graduatoria approvata con decreto n. 12800 del 13 ottobre 1966, sono state dichiarate le vincitrici dei posti di condotta ostetrica al 30 novembre 1962;

Visti gli atti dai quali risulta che la concorrente Mazzeo Concetta, nominata titolare nel comune di Mirto, non ha assunto servizio nel termine prefisso e pertanto deve essere considerata rinunziataria;

Considerato che secondo l'ordine di graduatoria e della preferenza delle sedi, il posto di condotta ostetrica del comune di Mirto va assegnato alla concorrente idonea Concetta Carcione;

Visto l'art. 55 del regolamento approvato con regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Visto l'art. 6 della legge 13 marzo 1958, n. 296;

Decreta:

La concorrente Concetta Carcione è dichiarata vincitrice della condotta ostetrica del comune di Mirto al posto della concorrente Mazzeo Concetta rinunziataria.

Il sindaco del comune di Mirto è incaricato della esecuzione del presente.

Il presente decreto verrà pubblicato nei modi e termini di legge.

Messina, addì 15 novembre 1966

Il medico provinciale: BROCCIO

(9445)

UFFICIO VETERINARIO PROVINCIALE DI AGRIGENTO

Graduatoria generale del concorso a posti di veterinario condotto vacanti nella provincia di Agrigento

IL VETERINARIO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 134 del 22 gennaio 1966, con il quale venne bandito pubblico concorso per titoli ed esami per conferimento dei posti di veterinario condotto vacanti nei Comuni della provincia di Agrigento al 30 novembre 1965;

Visti i verbali della Commissione giudicatrice del concorso e la graduatoria di merito di essa formata secondo l'ordine delle votazioni;

Visto il testo unico delle leggi sanitarie approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, ed il regolamento dei concorsi a posti di sanitari addetti ai servizi dei Comuni e delle Provincie, approvato con regio decreto 11 marzo 1935, n. 281, nonchè il decreto del Presidente della Repubblica 23 ottobre 1963, n. 2211;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;

Decreta:

E' approvata la seguente graduatoria di merito dei candidati risultati idonei nel concorso di cui alle premesse:

1. Zagarrigo Calogero	punti	72,609	su 120
2. Gagliano Ignazio	»	62,883	»
3. Alaimo Francesco	»	62,236	»
4. Luppino Calogero	»	60,758	»
5. Di Bella Antonino	»	57,301	»
6. Vilardi Francesco	»	56,753	»
7. Crisci Salvatore	»	54,287	»
8. Di Prima Stefano	»	53,400	»

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nella «Gazzetta Ufficiale» della Regione siciliana e, per otto giorni consecutivi, agli albi di quest'Ufficio, della prefettura di Agrigento e dei Comuni interessati.

Agrigento, addì 16 novembre 1966

Il veterinario provinciale: CARFORA

IL VETERINARIO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 1698, di pari data, con il quale è stata approvata la graduatoria dei candidati risultati idonei nel concorso ai posti di veterinario condotto vacanti nei Comuni della provincia di Agrigento al 30 novembre 1965;

Tenuto presente l'ordine di preferenza delle sedi indicate dai concorrenti nelle domande di ammissione al concorso;

Visto il testo unico delle leggi sanitarie approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, ed il regolamento dei concorsi a posti di sanitari addetti ai servizi dei Comuni e delle Provincie, approvato con regio decreto 11 marzo 1935, n. 281, nonchè il decreto del Presidente della Repubblica 23 ottobre 1963, n. 2211;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;

Decreta:

I seguenti veterinari sono dichiarati vincitori del concorso di cui in premessa ed assegnati alla condotta del Comune a fianco di ciascuno indicata:

1) Zagarrigo Calogero: Campobello di Licata;
2) Gagliano Ignazio: Consorzio Cammarata-S. Giovanni Gemini;
3) Alaimo Francesco: Sant'Angelo Muxaro.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nella «Gazzetta Ufficiale» della Regione siciliana e, per otto giorni consecutivi, agli albi di quest'Ufficio, della prefettura di Agrigento e dei Comuni interessati.

Agrigento, addì 16 novembre 1966

Il veterinario provinciale: CARFORA

(9638)

ANTONIO SESSA, *direttore* ACHILLE DE ROGATIS, *redattore*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.